



BOZZA
**Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
dell'Ordine degli Avvocati di Monza
2025-2027**

Predisposto dal Dirigente dell'Ordine degli Avvocati
di Monza

Dr. Marco Orlandi

*(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
nominato dal Consiglio nella seduta del 01 marzo 2023)*

Avvertenze metodologiche

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti elaborati dall’ANAC.

Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all’indirizzo PEC istituzionale che è:

segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it

indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



PREMESSA METODOLOGICA

Il presente Piano è il risultato di una revisione e dell'aggiornamento del precedente PTPCT 2024-2026, il quale era stato redatto in conformità al PNA 2022 di Anac definito nel novembre 2022, principalmente finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, oltre che a continuare la sensibilizzazione verso la semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli eventi che maggiormente caratterizzano in senso innovativo il Piano precedente sono:

- il richiamo delle deleghe precedentemente conferite a Fondazione Forense in tema di formazione e Scuola Forense a seguito delle previsioni del DM 150/2023;
- la modifica della dotazione organica con ampliamento di una risorsa già prevista da part time a full time e l'inserimento di una risorsa a tempo pieno e determinato nelle more delle più opportune valutazioni;
- l'attuazione del servizio di Segreteria per la mediazione familiare.

ANAC ha sottolineato la necessità di un rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi.

Si riconferma l'apparato legislativo vigente nel momento della redazione del precedente PTPCT, che prevedeva il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**, che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si prevede, inoltre, un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il COA di Monza in quanto ordine professionale con meno di 50 dipendenti continua ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza così come specificato nella Tabella 2 - Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e) anche in considerazione della delibera n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali, delibera richiamata dal PNA 2022 al paragrafo 2.2 e al paragrafo 10.

Il quadro normativo viene integrato con il disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, in base ai quali sono stati emanati il DPR del 24 giugno 2022 n. 81



“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e il DM del 30 giugno 2022 n. 132, “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” che hanno definito la disciplina del PIAO.

Inoltre, il PNA 2022, adottato da ANAC in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

Novità ulteriore è il novellato art. 2 co. 2bis, D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in L. n. 125 del 30 ottobre 2013, a seguito dell'art. 12-ter, D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito in L. n. 101 del 10 agosto 2023 che prevede che *“gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. **Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente**”*. Si assiste da una parte alla legittimazione di una generica attenuante dei doveri cui gli enti ordinistici sono obbligati laddove si concede di tener “conto delle relative peculiarità”.

Nella stesura del piano per il triennio 2025-2027 il RPCT si è dunque soprattutto concentrato sulla prima parte del PNA2022, dedicata principalmente alla pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, precisando, comunque, che l'ente soggetto del presente piano **non** è in ogni caso coinvolto in quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e pertanto ha nel 2024 proseguito la sua attività nei processi tradizionali descritti nei precedenti piani. Non si è pertanto rilevato un aumento del rischio corruttivo ma si è comunque proseguito nell'attività di monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi tentando il più possibile di rispettare i suggerimenti di Anac che consiglia di focalizzarsi su poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati con attività di monitoraggio che Anac ha proposto con soluzioni specifiche per enti da 1 a 15 dipendenti, come si evince dalla tabella 7 del paragrafo 10.02.1 del PNA 2022.

Il presente Piano è stato redatto dal Dr Marco Orlandi, Dirigente Amministrativo dell'Ordine, nominato con delibera del Consiglio in data 01.03.2023, nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



Le attività qui riprese integralmente rispetto dalla precedente stesura del PTPCT sono inerenti ai seguenti aspetti:

- a) aggiornamento della mappatura dei processi amministrativi laddove necessario;
- b) verifica e valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) verifica di misure idonee all'eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) monitoraggio del rispetto delle misure di contrasto e le verifiche periodiche;
- e) elaborazione della revisione annuale del Piano.

Stante queste premesse, il RPCT ha avviato la rilettura e la revisione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Si segnala che in continuità con il passato, si è scelto di mantenere un unico documento per i due enti, Ordine degli Avvocati di Monza e Fondazione Forense di Monza, in quanto la Fondazione Forense è completamente partecipata dall'Ordine dettagliando i singoli processi. Stante la delibera del CDA di Fondazione del 14/12/2020 e la presa d'atto da parte del Consiglio dell'Ordine nella seduta del 13/01/2021, l'RPCT compila il presente Piano per la parte relativa a Fondazione considerando che ad essa si applicano i soli obblighi in tema di trasparenza.

Nel corso dell'anno 2025, alla luce del perdurare dei lavori di ristrutturazione del Tribunale di Monza e alla nuova dislocazione temporanea degli uffici della Segreteria dell'Ordine (attualmente ospitati presso la Sala Avvocati del Palazzo di Giustizia) e della Segreteria della Fondazione Forense nella sede di Via Mantegazza e Via de' Gradi, l'RPCT valuterà se continuare a predisporre il presente documento comune ai due enti oppure, previo confronto con i responsabili amministrativi e i relativi organi decisionali (Consiglio dell'Ordine e il CDA di Fondazione), se approntare un diverso approccio.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani (Anticorruzione e trasparenza), ancorché integrati e coordinati l'un con l'altro, sono mantenuti dunque distinti in due sezioni, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

Il RPCT nell'aggiornamento del PTPCT ha coinvolto attivamente gli organi di indirizzo politico, con l'intento che svolga un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuisca alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole e di supporto al RPCT.

Il piano è stato approvato tramite un "doppio passaggio" secondo cui l'approvazione è avvenuta prima di uno schema in bozza del PTPCT e successivamente del piano definitivo.

Si è, inoltre, auspicato un raccordo sinergico di collaborazione tra l'organo di indirizzo, tutti



i dipendenti e collaboratori, gli stakeholders e i fornitori e il RPCT. A tal fine, si è tentato di sviluppare, a tutti i livelli organizzativi, una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.



Sommario

1. SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2025-2027	8
Premessa introduttiva	8
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	11
1.2. Scopo e funzioni del PTPCT	11
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione	13
1.4. Destinatari del Piano	13
1.4.1. Organi di indirizzo	14
1.4.2. Personale dipendente	14
1.4.3. Componenti commissioni	15
1.4.4. Soggetti esterni	15
1.5. Obbligatorietà	16
2. Quadro Normativo	17
3. Elenco dei reati	22
4. La metodologia seguita	26
4.1. Analisi del contesto esterno	26
4.2. Analisi del contesto interno	27
4.3. I servizi al cittadino messi a disposizione dall'Ordine e dai suoi Iscritti	33
4.3.1. Il Gratuito Patrocinio	33
4.3.2. Lo Sportello legale al cittadino	34
4.3.3. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento	35
4.3.4. Gestione degli arbitrati	35
4.3.5. Sportello Cassa Forense	35
4.3.6. Gestione difese d'Ufficio	36
4.3.7. Gestione istanze deposito accordi negoziazione assistita	37
4.4. La Formazione Continua	38
5. Analisi dei rischi	40
5.1. Pianificazione e previsione	43
5.2. Le misure specifiche	46
6. La normativa antiriciclaggio	52
7. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)	53
8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)	55



9. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	57
10. Monitoraggio.....	57
11. Le misure di carattere generale	58
11.1. Le misure di trasparenza	59
11.2. Il codice di comportamento	59
12. “WHISTLEBLOWING” – “PANTOUFLAGE “– “PATTI DI INTEGRITA”	62
12.1. Misure a tutela del dipendente segnalante - WHISTLEBLOWING.....	62
12.2. Divieti post-employment (PANTOUFLAGE).....	64
12.3. I Patti di integrità.....	65
12.4. La formazione e la comunicazione	66
13. Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi	67
14. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione	76
15. SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2025-2027	78
Premessa introduttiva.....	78
16. Fonti normative.....	81
17. Contenuti.....	81
18. Procedimento di elaborazione e adozione del programma.....	87
18.1. Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance 87	
18.2. Uffici e personale coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma	88
18.3. Categorie di dati e informazioni da pubblicare.....	88
19. Iniziative di comunicazione del programma triennale.....	90
19.1. Iniziative di comunicazione all’interno della struttura operativa	90
19.2. Comunicazione verso i portatori d’interesse esterni	90
20. Accesso Civico e accesso generalizzato.....	90
21. Attestazione	93



1. SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2025-2027

Premessa introduttiva

L'Ordine

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Monza (d'ora in poi, per brevità, l'Ordine), ferme restando le precisazioni anticipate nella Premessa metodologica, è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

L'Ordine garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni. L'Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere sin dal 2016, attraverso il presente documento individua per il triennio 2025 - 2027, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure - obbligatorie e ulteriori - di prevenzione della corruzione.

Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modi e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Rammentiamo anche ora che il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo **gratuito**, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività (vedi nel dettaglio paragrafo 4.2 "Analisi Contesto interno"), come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e reddituale dallo stesso fornito, dall'aprile 2020 in modalità telematica per tramite dell'avvocato abilitato dal cittadino prescelto, ed un sommario esame della fondatezza della domanda.



Quanto ai compiti istituzionali come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione, dal 2022 anche in modalità telematica, corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; autocertificazione carichi pendenti; fotocopia del documento di identità personale; codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; successivamente all'avvenuta iscrizione il neo Avvocato entro 60gg dovrà prestare Giuramento avanti al Consiglio dell'Ordine.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed **in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche** ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano, così come anche fu chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organo interno di Vigilanza OIV stante la mancata indicazione per gli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, *in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance.

Non si è, altresì, prevista, tra le misure di prevenzione, la tradizionale **rotazione** degli incarichi per il personale dipendente perché, in considerazione delle ridotte dimensioni degli enti e per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che tale vincolo oggettivo connesso all'assetto organizzativo dell'amministrazione, non rendesse possibile l'applicazione della misura nel senso tradizionale. Costante è però l'attività di monitoraggio dei processi e sulle attività principali le risorse sono interdipendenti e intercambiabili e come meglio si descriverà in seguito gli enti applicano una sorta di rotazione funzionale.

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 sulla quale l'Autorità si è soffermata nuovamente nel PNA 2018 e nell'Allegato 2) del PNA 2019, per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione.

L'Ordine degli Avvocati di Monza e la Fondazione Forense hanno inteso la costante e precisa descrizione delle procedure operative e la rotazione sulle attività principali del personale di segreteria, laddove possibile fermo restando quanto espresso, quali ordinari strumenti di efficienza organizzativa e di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Inoltre l'attività di confronto e formazione del e fra il personale è continua e costante. Gli uffici



dell'Ordine continuano a trarre vantaggio dall'attività di descrizione delle attività riportate in dettagliate procedure operative che poi sono servite e serviranno in futuro nella fase di addestramento del personale subentrante.

Tra l'altro la verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure delle attività dell'Ordine è oggetto degli obiettivi assegnati su indicazioni del Dirigente e previa approvazione in Consiglio ad un dipendente nell'ambito dell'erogazione del fondo integrativo.

La formazione inoltre è considerata come una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile, impiegabile e intercambiabile nelle diverse attività. E questa caratteristica, nel corso del 2024, è stata vitale in quanto ha consentito in tempi relativamente rapidi e in modo agevole l'inserimento della risorsa a tempo determinato, individuata da precedente avviso pubblico, senza rallentare alcuna attività.

Attraverso la precisa descrizione delle attività da svolgersi, le competenze del personale nella gran parte dei ruoli sono interscambiabili e le stesse attività sono pianificate con uno svolgimento plurimo da parte delle risorse coinvolte nei processi. È quindi applicata una sorta di costante **rotazione "funzionale"** mediante la inevitabile fungibilità tra le esigue risorse umane disponibili nei compiti e nelle responsabilità che caratterizzano le due amministrazioni, l'Ordine e Fondazione Forense.

L'organizzazione del lavoro prevede, inoltre, periodi di affiancamento da parte delle risorse più esperte di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo.

Allo stesso modo viene privilegiata la circolarità e condivisione delle informazioni, anche mediante l'uso di chat interne dedicate, attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Il RPC dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Circa la nomina del Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) in ottemperanza all'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, individuata da Anac come misura organizzativa di Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, si rileva che è lo stesso Dirigente Amministrativo, Dr Marco Orlandi, incaricato di tale ruolo, vista la delibera del Consiglio dell'Ordine del 01.03.2023. Lo stesso ha attivato l'abilitazione del profilo utente di "Rasa" secondo le modalità previste dalla normativa.



I Soggetti

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell'Ordine, risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- il Consiglio dell'Ordine, chiamato a predisporre gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e misure di trasparenza e ad adottare il PTPCT attraverso un doppio passaggio (preliminare approvazione di uno schema e successiva approvazione di un PTPCT definitivo);
- I Dipendenti dell'Ordine e della Fondazione Forense di Monza impegnati in tutte le attività e nel processo di identificazione del rischio e attuazione delle misure di prevenzione;
- Il RPCT, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dettagliatamente precisati nell'allegato 2 alla Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 e nella parte IV del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n.1064 del 13 Novembre 2019.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale nell'area dedicata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

1.2. Scopo e funzioni del PTPCT

L'Ordine e la Fondazione Forense di Monza anche per il triennio 2025-2027, intendono proseguire a rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici adottati con specifico riferimento all'area anticorruzione e trasparenza.

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.



Il PTPCT è lo strumento di cui l'Ordine si dota per:

- prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruzione e mala gestione;
- compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- revisionare e migliorare la regolamentazione interna
- individuare le misure preventive del rischio e garantirne l'esecuzione;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità;
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine di Monza;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) anche in ottemperanza alla nuova normativa di cui al Decreto legislativo n. 24/2023;
- garantire l'accesso civico e l'accesso generalizzato in conformità alla normativa di riferimento

Il presente PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto:

- del disposto del Codice di Comportamento dell'Ordine degli Avvocati di Monza rivisto in base alla Delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020 e approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 12/01/2022 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma
- del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014)

Il PNA 2022 ha inoltre sensibilizzato gli enti a riflettere sugli obiettivi strategici del Piano ed in particolare RPCT si è focalizzato sui seguenti ritenendoli i maggiormente inerenti alla peculiarità organizzativa dell'ente (Vedi [Scadenario 2025](#)):

- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno
- digitalizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico



- costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale (ULOF)
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del piano
- integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni
- miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente

Nella predisposizione del presente PTPCT, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il Consiglio Nazionale Forense che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del documento stesso.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il presente Piano integrato è stato strutturato nel modo seguente.

- 1) Una **parte generale**, che comprende:
 - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
 - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
 - compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
- 2) Una **parte speciale**, nella quale sono descritti:
 - i processi e le attività a rischio;
 - i reati ipotizzabili in via potenziale;
 - il livello di esposizione al rischio;
 - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. Destinatari del Piano

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nei PNA via via aggiornati sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPCT:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense (ente di diritto di cui l'Ordine è il socio unico) nonché della Commissione per l'Accreditamento prevista dall'art. 18 del Regolamento per la Formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense.



2. il personale dell'Ordine e della Fondazione Forense;
3. i componenti delle Commissioni sia dell'Ordine che della Fondazione Forense (anche esterni) e del Comitato per la Pari Opportunità;
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.4.1. Organi di indirizzo

Attualmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza è composto da 15 membri. Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<https://ordineavvocatimonza.it/it/consiglio-in-carica/p5>

Si segnala che i consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Forense di Monza attualmente sono 7 ed hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<https://www.fondazioneforensemonza.it/consiglio-in-carica/>

1.4.2. Personale dipendente

L'Ordine al 31/12/2024 dispone di n. 5 dipendenti, la Fondazione Forense di n. 5 dipendenti.

In generale i dipendenti sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengano a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPCT. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.



Per i dati degli uffici dell'Ordine si rinvia al seguente link:
<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/organizzazione/p32>

Nel 2024 è cessato il contratto di sostituzione di maternità avviato nel 2023 a seguito del rientro della dipendente assente con diritto al mantenimento del posto ed è iniziato un nuovo contratto a tempo determinato, avvalendosi sempre delle risultate dello stesso avviso pubblico che prevedeva questa possibilità, per sopperire alle nuove esigenze a seguito del richiamo delle deleghe in tema di formazione e Scuola Forense nelle more delle più opportune valutazioni. L'organico dell'Ordine, pertanto, è composto da 1 Dirigente a tempo parziale e indeterminato, da 2 dipendenti dell'area assistenti a tempo pieno e indeterminato, 1 dipendente dell'area assistenti a tempo pieno e determinato e da 1 dipendente dell'area funzionari a tempo pieno e indeterminato. Anche al fine di supportare e facilitare questi cambiamenti, il RPCT ha proseguito a sensibilizzare le risorse a tenere aggiornate le procedure dettagliate in con precise descrizione delle attività abitualmente svolte.

Anche nel 2024 si è provveduto come per le annualità precedenti a compilare il Conto del personale del 2023 sul portale Sico del Mef.

Il RPCT in carica (Dr Marco Orlandi) ha verificato che tutte le fasi inerenti agli adempimenti relativi all'assunzione indicata venissero adeguatamente comunicate e pubblicate sul sito nell'apposita sezione dell'Area Amministrazione Trasparente e nel corso del 2024 ha monitorato le fasi dell'entrata in servizio e di assunzione degli incarichi della nuova risorsa in organico a tempo determinato.

1.4.3. Componenti commissioni

L'Ordine, infine, ha integrato l'elenco delle Commissioni già istituite nella seduta di Consiglio del 01 febbraio 2023, per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link: <https://ordineavvocatimonza.it/it/commissioni/p6>

La Fondazione Forense, nella seduta del 14.02.2023 ha istituito la Commissione Organismo per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link: <https://www.fondazioneforensemonza.it/organismo-di-conciliazione/commissione-organismo/>

Il RPCT si è occupato e si occuperà di monitorare che anche tutti gli adempimenti formali previsti vengano svolti.

1.4.4. Soggetti esterni

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono



rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza. <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/consulenti-e-collaboratori/p33>

1.5. Obbligatorietà

A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano nonché quelle del Codice di Comportamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale: https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO_compressed.pdf



2. Quadro Normativo

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- Legge 25 aprile 1938, n 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”;
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché’ della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n 148”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell’ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo “PNA”), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti*



privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- la deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – senza tuttavia che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal contenzioso azionato avverso tale deliberazione avanti il TAR per il Lazio;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza* (“decreto Madia”), correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 serie generale n. 197 del 24/08/2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui ANAC ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Delibera n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
- Regolamento (UE) 2016/679 concernente le “Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati” nonché dal D.lgs n. 196/2003 così come riformato dal D.lgs. n. 101/2018;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- La delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati



dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

- La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC n.1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);
- La delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di Codici di Comportamento;
- La delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali;
- La delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- Il novellato art. 2 co. 2bis, D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in L. n. 125 del 30 ottobre 2013, a seguito dell'art. 12-ter, D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito in L. n. 101 del 10 agosto 2023.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano **le regole di comportamento** che devono essere osservate da parte dei **dipendenti pubblici**, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*";
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*".
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Si segnala nello specifico che l'ANAC, nel 2020 ha approvato, con Delibera n. 177, le Linee guida in materia di **Codice di Comportamento** delle amministrazioni pubbliche con le quali fornisce indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni



nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specificino i doveri minimi posti dal dpr 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

Il RPCT rileva che l'attuale codice di comportamento, approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine il 12/01/2022, è frutto di un approfondimento delle linee guida ANAC.

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"* convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- D.lgs. 97/2016 entrato in vigore il 23/06/2016;
- Decreto 16 agosto 2016, n. 178 entrato in vigore il 27/9/2016 *"Regolamento Tenuta albi"*;
- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*
- Legge, 12/07/2017 n° 113, G.U. 20/07/2017, *"Nuove disposizioni sull'elezione dei"*



- componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”;*
- *DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90, “Nuova normativa antiriciclaggio”, attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)*
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito GDPR) e, l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
 - Legge 27/12/2019 n. 160 che all'art. 1, comma 163 è intervenuto modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
 - Legge 10/08/2023 n. 112 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
 - DM Giustizia m. 150 del 24/10/2024 recante il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”
 - DM Imprese e del Made in Italy nr. 151 del 27 ottobre 2023 recante il “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile e compatibile, secondo il disposto dell'art. 2bis, co. 2 del D.lgs. n. 33/2013.

Il PTPCT 2025 - 2027 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono siano letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri. Gli allegati menzionati sono:

- Allegato A_PTPCT 2025-2027 criteri determinazione fattore di rischio
- Scadenze_anticorruzione_CoaFFMonza_2025



3. Elenco dei reati

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Il PNA 2019 attua una specifica riflessione in tema di reati e corruzione; esso precisa che la legge 6/11/2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure preventive dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Si ritiene qui utile come premessa, precisare meglio la nozione di "CORRUZIONE" e di "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE".

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse



pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici in senso lato, delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nel corso dell'analisi dei rischi del presente piano, si è fatto riferimento a un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione -Istigazione alla corruzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) - fino all'intervento dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114 che ha abrogato tale reato;
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. (art. 326)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate



dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente **in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.**

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali sopracitate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure preventive, individuate secondo il metodo della determinazione, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva. Esse, pertanto, si sostanziano sia di misure di carattere organizzativo, oggettivo, sia di misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo **oggettivo** sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) sono atte a precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "*prevenzione della corruzione*", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. In essa per la prima volta in modo organico si introducono e si mettono a sistema misure preventive.

In particolare l'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui si fa un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Le misure di carattere **soggettivo** concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Da un punto di vista generale, per l’individuazione dell’ambito soggettivo, l’Autorità ha dato indicazioni con **la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016**, «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con **la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017**, recante «nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Per quel che concerne la trasparenza, ANAC ha anche fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”. Nella delibera **n. 1310** e nella delibera **n. 1134**, si precisa che la compatibilità va esaminata in relazione alle categorie di enti e all’attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Specificatamente nella delibera n. 1310 trova spazio la precisazione che gli ordini professionali sono tenuti all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Mentre nella delibera n. 1314 si specifica che sono sottoposti alla normativa:

- le società in controllo pubblico, anche congiunto;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Infine, gli obblighi di trasparenza si applicano anche a:

- le società a partecipazione pubblica;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche indicate all’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013.



4. La metodologia seguita

4.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione e costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano sul territorio presso il quale essa è localizzata.

L'analisi del **contesto esterno** restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera.

L'accuratezza della stessa, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è concretizzata nell'esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente all'amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ente si è avvalso degli elementi e dei contenuti delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e da ultimo dei dati contenuti nella "Raccolta dei dati sull'attività del Ministero dell'Interno pubblicata il 15/08/2024, disponibile alla pagina web del sito istituzionale del Ministero:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-08/dossier_viminale_ferragosto_2024.pdf

A livello locale è stato possibile avvalersi dei dati che si riferiscono alla prima parte dell'anno 2024 forniti in occasione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 04.09.2024.

<https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/milano/comunicazioni/comitato-provinciale-lordine-e-sicurezza-pubblica-04092024>



Confrontando i dati con lo stesso periodo dell'anno precedente si è evidenziato un generale calo dei reati: nell'area metropolitana milanese, in particolare i reati sono diminuiti del 15%.

In particolare, i furti in abitazione hanno registrato una sensibile diminuzione del 28%, passando dai 652 del bimestre luglio/agosto 2023 ai 468 del medesimo bimestre del 2024. Anche i furti di autovetture si sono ridotti del 15% (430 nel bimestre 2024 rispetto ai 506 dell'anno precedente).

L'incremento dei controlli effettuati nel bimestre di riferimento (luglio/agosto) ha portato anche ad un significativo aumento di arresti e fermi sia in città che in provincia.

Nei due mesi di luglio e agosto 2024, nel corso dei 25.018 servizi effettuati dalle forze di Polizia, sono state controllate complessivamente 307.809 persone, 816 quelle arrestate e 3705 quelle denunciate; sono stati inoltre controllati oltre 54.000 veicoli e 2000 esercizi commerciali.

Sono poi risultati in aumento anche i provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri, che da 286 del medesimo bimestre 2023 salgono a 391 nel 2024 e i D.A.SPO. emessi dal Questore, che aumentano dai 66 dei mesi di luglio e agosto 2023 ai 174 dello stesso periodo del 2024.

Dal dossier ECOMAFIA 2024 di Legambiente la Lombardia risulta la prima regione del Nord Italia in quasi tutte le filiere della criminalità ambientale. inchieste di corruzione finalizzata a perpetrare illeciti ambientali

<https://www.legambientelombardia.it/ecomafia-2024-al-nord-la-lombardia-e-saldamente-in-testa-per-i-reati-ambientali/>.

Per quanto attiene la PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA, analizzando l'anno 2023, la Questura di Monza ha evidenziato una diminuzione dei reati rispetto all'anno precedente: sono diminuite le denunce per furti, 386 contro le 529 dell'anno precedente. Nessun omicidio denunciato. In netto calo anche truffe e frodi informatiche (da 167 a 86).

Un ulteriore elemento di valutazione per l'ambito territoriale è rappresentato dal Distretto della Corte di Appello di Milano per cui si richiamavano le valutazioni espresse dal Presidente della Corte di Appello di Milano

https://www.corteappello.milano.it/documentazione/D_108840.pdf

e

https://www.corteappello.milano.it/documentazione/D_108841.pdf

4.2. Analisi del contesto interno

Elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (come evidenziato nel PNA 2019 e successivi interventi). Questa analisi, attraverso la quale l'amministrazione comprende



meglio le proprie caratteristiche e l'ambiente in cui è inserita, è presupposto fondamentale delle attività di pianificazione.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Nel 2024 l'assetto delineatosi a seguito del rinnovo del Consiglio avvenuto nel 2023 si è mantenuto stabile salvo l'istituzione di nuove commissioni, a seguito anche del richiamo delle deleghe in materia di formazione e scuola forense, prima affidate alla gestione della Fondazione Forense. Link alla pagina del sito inerente alle commissioni: <https://ordineavvocatimonza.it/it/commissioni/p6>

Ciò che ha caratterizzato maggiormente le variazioni dell'assetto organizzativo dell'ordine è stato il richiamo delle deleghe, affidate precedentemente a Fondazione Forense, per la gestione della formazione e della Scuola Forense. Tale scelta è stata adottata con delibera del 06.03.2024 a seguito dell'introduzione del DM 150/2023. Operativamente tale decisione ha comportato l'assunzione in capo alla Segreteria dell'Ordine delle attività inerente all'organizzazione dei corsi per il soddisfacimento dell'obbligo formativo per gli iscritti e la gestione della Scuola Forense. Ciò ha comportato un notevole incremento delle attività, pertanto si è provveduto alla modifica della pianta organica con decorrenza dal 01.08.2024 come da delibera del 24.07.2024 e la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato utilizzando la vigente graduatoria a seguito di avviso pubblico, nelle more delle più opportune decisioni, per una risorsa nell'area assistenti e della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di una risorsa dell'area assistenti già in organico. Alle attività già in capo all'ordine e queste ulteriori va aggiunto anche il servizio di Segreteria di mediazione familiare che l'Ordine mette a disposizione degli Avvocati mediatori e degli utenti, come descritto nel relativo regolamento deliberato nella seduta di consiglio del 10.07.2024.

Il RPCT verifica costantemente l'aggiornamento delle relative pagine nel sito istituzionale.

Nello specifico, l'Ordine degli Avvocati di Monza, per la sua natura e le sue dimensioni, offre numerosi servizi non solo ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche ai cittadini (si pensi alla possibilità di presentare istanze per l'ammissione al gratuito patrocinio e all'organizzazione dello sportello legale per il cittadino).

Anche nel 2024 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha continuato a svolgere una funzione informativa, facendo da collante tra gli iscritti e le istituzioni territoriali e



nazionali.

Particolarmente attivo il ruolo della Presidenza nel continuo confronto con il Tribunale nel tentativo di fronteggiare le gravi difficoltà che ne complicano l'operatività, anche a causa delle scoperture di organico nel personale del Tribunale e tra i magistrati. Da ultimo c'è stata la messa a disposizione di una stampante multifunzione presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nell'ambito del progetto TIAP a vantaggio degli Avvocati.

Per quanto riguarda i praticanti si è consolidata la gestione dei corsi per l'accesso alla professione, importante novità emersa a far data dal 01/04/2022.

Infatti per l'ottenimento del certificato di Compiuto Tirocinio, oltre allo svolgimento del tirocinio presso uno studio legale è necessario anche essere in possesso del certificato di superamento del corso per l'accesso alla professione così come previsto dal D.M. 17/2018 e dalle Linee guida ad hoc emanate da CNF.

Già nel 2022, inoltre, in un'ottica di transizione al digitale e di informatizzazione dei processi e dei relativi strumenti di supporto, si è passati all'utilizzo del Libretto di Pratica Forense "telematico" generato, una volta che il praticante viene iscritto, da parte della segreteria.

Al praticante vengono fornite le credenziali per l'accesso alla Piattaforma Sfera dove potrà reperire il libretto e procedere con la relativa compilazione.

Al momento del deposito il predetto libretto dovrà essere firmato digitalmente dal Dominus.

Il Coordinatore delle Commissione Praticanti, direttamente dal proprio studio, accedendo al portale Sfera, potrà direttamente convalidare o richiedere integrazioni.

Nell'anno 2024 tutti i **giuramenti** si sono svolti in presenza avanti al Consiglio dell'Ordine e hanno prestato giuramento n. 28 avvocati e n. 11 praticanti abilitati.

In merito alle cerimonie di conferma dei giuramenti per i nuovi iscritti e per il festeggiamento e celebrazione dei Decani, non si è dato seguito nel corso del 2024 all'organizzazione delle stesse per impossibilità di carattere logistico.

Circa l'attività di **gestione amministrativa delle quote di iscrizioni** il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha fissato quale scadenza per il pagamento della quota di iscrizione il consueto termine del 29/03/2024, per i propri iscritti Avvocati e praticanti tutti.

La segreteria nel corso dell'anno ha monitorato l'effettivo versamento della quota annua ed ha provveduto, come da proprio regolamento, all'inoltro di un primo sollecito di pagamento entro il 05/09/2024 e di un secondo sollecito entro il 03/12/2024.

Le quote risultanti insolute, nonostante l'attività di recupero crediti svolta



dall'amministrazione, al 31/12/2024 sono pari ad € 12.680,00 (relative alle quote 2024), per un numero totale di iscritti morosi pari a 105 (inclusi anche i morosi delle annualità precedenti) per un totale di morosità (incluse annualità precedenti) pari ad € 36.200,00. Si evidenzia un lieve incremento degli importi insoluti rispetto all'anno precedente, infatti le quote di iscrizioni risultanti insolute al 31/12/2023 erano pari ad € 35.320,00 per un numero totale di iscritti morosi pari a 126. Si procederà nel corso del 2025 alla convocazione ed eventuale sospensione amministrativa dei morosi dinnanzi al Consiglio nelle tempistiche stabilite dalla normativa e da regolamento interno.

La convenzione di utilizzo spazi in essere tra la Fondazione Forense e l'Ordine degli Avvocati, in forza della quale l'Ordine concede a Fondazione Forense, a fronte di un corrispettivo annuo e per le finalità ed alle condizioni disciplinate nel menzionato contratto, l'utilizzo degli spazi che l'Ordine stesso conduce in locazione in Monza - Via Mantegazza 2, viene riconfermata.

FONDAZIONE FORENSE E L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Relativamente al settore della **mediazione** e alle attività dell'**Organismo di conciliazione** è continuato e si è consolidato la gestione dell'organismo in capo alla Fondazione Forense. Il RPCT ha provveduto alla costante verifica della pubblicazione della documentazione aggiornata inerente a tale attività, reperibile al link <https://www.fondazioneforensemonza.it/organismo-di-conciliazione/>, non da ultimo il sistema tariffario e di indennità, peraltro caricato, dalla Responsabile di Fondazione, nella relativa piattaforma ministeriale.

L'attuazione, nel corso del 2024, della Riforma Cartabia in seguito all'emanazione dei decreti ministeriali qui elencati per importanza:

- Testo coordinato alla "riforma Cartabia 2022" del Decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione
- D.M. 24.10.2023 n. 150: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141 -decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- D.M. 27.10.2023 n. 151: Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.
- Decreto del Ministero della giustizia 01 agosto 2023: Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
- Decreto del Ministero della giustizia 01 agosto 2023: Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario



spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dell'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

ha comportato una rilevante revisione dei processi interni connessi all'erogazione del servizio di mediazione, processo preso in considerazione dal CDA già dal 2023.

Inoltre il DM 150 ha introdotto l'adempimento di presentare l'istanza di permanenza negli elenchi ministeriali da parte dell'Organismo di mediazione della Fondazione Forense di Monza, avvenuta sul portale Ministeriale e via pec in data 31/07/2024.

Si segnala che nel corso del 2024, in linea con l'anno precedente, si sono ampliate le occasioni di confronto, in particolare sui temi di attualità della Riforma Cartabia in ambito di mediazione, a livello locale e Nazionale quali ad esempio la commissione per la conciliazione ULOF, l'Assemblea Nazionale, la Commissione Cnf Adr e La Rete degli Organismi di Mediazione Forense, alle quali ha presenziato il Responsabile dell'Organismo o gli incaricati di volta in volta delegati dal Cda.

Adottando le prescrizioni del DM 150/2023, il CDA già nella seduta del 07/11/2023 dava attuazione con decorrenza 08/11/2023 alle relative indicazioni: sia l'istante che il soggetto invitato, versano le sole spese di avvio, senza che la Segreteria richieda il pagamento delle spese di mediazione, secondo lo scaglione di valore indicato dall'istante e secondo il tariffario attualmente vigente. Inoltre, per i nuovi depositi si assegnano a ciascun mediatore di turno due mediazioni della durata di due ore ciascuna, secondo la turnazione automatica proposta dal gestionale.

Ha preso, inoltre, avvio la revisione integrale di Regolamento (entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto) e del tariffario; per quest'ultimo nelle more della definizione ed approvazione del nuovo Regolamento, si sono adottate le tariffe degli organismi con natura pubblicistica attestandosi sul valore medio di base.

Quanto alla definizione dei compensi spettanti ai mediatori, sempre alla luce del detto Decreto, il CDA nella seduta del 05/12/2023 ha prorogato la durata dei contratti in essere al 30/06/2024 senza variare i compensi in attesa di una valutazione comprensiva di un'analisi economica.

Sin dalla fine del 2023, la commissione dell'Organismo di conciliazione, in sintonia con il coordinamento della Mediazione forense in seno Ulof e nazionale, ha lavorato sulla redazione del Regolamento dell'organismo e dei contratti dei mediatori nelle stesure attinenti ai nuovi adempimenti normativi previsti. Ha preso avvio anche la riflessione sulla compatibilità dell'erogazione del servizio di mediazione familiare per la Fondazione Forense, servizio che poi nel corso del 2024 è passata in capo all'Ordine. Di conseguenza è stato aggiornato integralmente il sito internet istituzionale della Fondazione.



In data 15/01/2024 è pervenuto dal Ministero il Pdg di integrazione dell'iscrizione al registro ministeriale dei nuovi n. 5 mediatori dell'organismo individuati tramite apposita procedura di selezione di fine 2022, inseriti nell'elenco di turnazione dei mediatori dell'organismo via via che hanno portato a conclusione l'iter previsto dalla delibera del CDA del 04.04.2023.

In data 12/03/2024 il Cda prende atto della delibera del COA del 06/03/2024 circa il richiamo della delega sulla gestione della Formazione e della Scuola Forense affidata alla Fondazione Forense. Seppure con riserva di "future differenti valutazioni" da parte dell'Ordine, in tempi rapidi si è provveduto a predisporre un elenco degli adempimenti ai quali far fronte, delle attività da svolgere e degli atti formali da compiere nonché una valutazione dell'impatto economico della decisione assunta dal COA. A titolo esemplificativo e non esaustivo alcune delle attività individuate e poi svolte sono:

- modifica di taluni articoli dello statuto di Fondazione Forense, con delibera del CDA del 26.03.2024, approvato dal COA e adottato definitivamente dal CDA;
- trasferimento dei rapporti contrattuali con i Docenti e con i Tutors della Scuola dalla Fondazione all'Ordine.
- revisione della convenzione con i COA di Como, Lecco e Sondrio per la gestione della Scuola
- la gestione dell'avvio del XIX corso della Scuola Forense, avviato il 9 maggio 2024, gestito dall'Ordine;

In generale si è tenuta una fitta attività di passaggio di consegne tra i due Enti e le relative Segreterie.

Il 27/3/2024 la commissione dell'Organismo approva il testo del Regolamento e del Codice etico che vengono formalmente ratificati e di conseguenza pubblicati sul sito istituzionale dal CDA del 15/4/2024. Il Codice Etico è stato oggetto di una modifica in base alle indicazioni del Ministero al quale è stato inoltrato il 28.10.2024 e dal quale si attende riscontro.

La principale novità ha attinenza con la fase iniziale del processo di gestione delle domande di mediazione che si è condiviso possano essere effettivamente considerate "depositate" e di conseguenza protocollate ed inserite in Sfera solo se complete di tutta la documentazione richiesta, così come specificatamente dettagliato nella domanda, e del corretto pagamento.

https://www.fondazioneforensemonza.it/wp-content/uploads/2024/05/OCM_Regolamento_CDA_15-04-2024.pdf

L'anno 2024 ha visto il progressivo perfezionarsi dell'iter con il Ministero per la permanenza di Fondazione Forense quale Organismo di Mediazione e come Ente di formazione accreditato in tema di mediazione.

Circa le attività correnti, nel corso di tutto l'anno, il Cda si è occupato anche della valutazione e gestione degli Insoluti dell'area Mediazione in coerenza con la delibera



del 03/10/2023, prevedendo in ogni seduta quali crediti rinunciare e quali inviare al recupero forzoso. In tale attività di recupero sono stati da quest'anno coinvolti alcuni consiglieri del Coa. Nel Bilancio di esercizio (al 31/12/2023 e poi al 31/12/2024) e relative relazioni illustrativi i dettagli numerici di tali attività.

Relativamente alla procedura di recupero crediti, per una posizione relativa ad una mediazione civile del 2018, in capo all'Ordine degli Avvocati avviata in proprio, che al 31/12/2023 evidenziava un credito pari ad € 265,32, in data 17/04/2024 il Coa ha deliberato di porre a definitiva perdita il credito risultante, stante il suo ammontare modesto che ne avrebbe reso non economico il tentativo di recupero giudiziale e vista la relativa copertura economica derivante dall'apposito fondo stanziato a bilancio a copertura dei crediti non incassati. Con questa attività si è chiusa la parentesi relativi ai crediti dell'Organismo quando era in capo all'Ordine.

4.3. I servizi al cittadino messi a disposizione dall'Ordine e dai suoi Iscritti

I servizi al cittadino offerti dall'Ordine degli Avvocati in collaborazione con le istituzioni del territorio sottolineano l'importanza della funzione sociale degli Ordini: Monza si è sempre impegnato per affrontare la sfida nazionale sul tema della Giustizia, una sfida che parte dai territori e dai professionisti.

La capacità di interazione con i cittadini ha fatto sì che l'Ordine di Monza si sia evoluto nel corso degli anni partendo dalle dinamiche sociali, politiche ed economiche per aderire al bisogno quotidiano di giustizia delle persone.

È la concretezza della risposta a emergenze attuali a distinguere gli ultimi anni di attività dell'Ordine, che ha individuato sistematicamente e agito su bisogni e target specifici, come dimostrano, tra gli altri, il lavoro di ampia portata svolto dall'Organismo di conciliazione che ha definito nel periodo 2007-2024 n. 9.364 procedimenti, di cui proseguiti in mediazione n. 3.161 pari al 24,52% (1,17% in più rispetto l'anno precedente) e le n. 15.484 pratiche di Patrocinio a spese dello stato gestite dalla Segreteria dell'Ordine dal 2007 al 2024 (2007 n 128, 2008 n 528, 2009 n 536, 2010 n 519, 2011 n 655, 2012 n 704, 2013 n 992, 2014 n 946, 2015 n 1186, 2016 n 1164, 2017 n 1150, 2018 n 1048, 2019 n 1033, 2020 n 816, 2021 n.1076, 2022 n. 998, 2023 n. 1033, 2024 n. 970).

Nel corso del 2023 era terminato il progetto inerente ai "Percorsi delle Competenze Trasversali e l'Orientamento" che vedeva l'Ordine impegnato con studenti dell'istituto Ecfop di Monza. Attualmente non è stato possibile dare seguito ad un rinnovo neanche nel 2024 per via del trasferimento della segreteria in altri spazi dedicati all'interno del tribunale per via dei lavori di ristrutturazione.

4.3.1. Il Gratuito Patrocinio

Il settore del GRATUITO PATROCINIO continua nella gestione telematica godendo



della semplificazione e velocizzazione della transizione al digitale.

I relatori possono visionare le istanze direttamente dal proprio ufficio monitorando i procedimenti loro assegnati e potendone consultare lo stato di avanzamento anche in merito alla ricezione da parte della segreteria di eventuali integrazioni richieste e pervenute.

È proseguita, durante tutto l'anno, la verifica dei procedimenti in corso attraverso l'apposita statistica che, grazie all'estrazione periodica da Sfera di tutti i dati relativi ai procedimenti GP del periodo selezionato, consente di monitorare le assegnazioni delle procedure e le tempistiche di evasione da parte dei relatori coinvolti.

A gennaio 2025 il RPCT (vedi Libro Verbale del 23/01/2025) ha verificato le statistiche sui procedimenti di GP al 31.12.2024 gestiti del 2024 attestando che sono stati depositati n. 970 domande il 6,1% dei procedimenti in meno rispetto all'anno precedente con un tempo medio di evasione dell'89,79% delle pratiche depositate di 37,2 giorni. Le restanti pratiche risultano essere per il 3,9% aperte e per il 5,6% in attesa di convalida e integrazioni. Si evidenzia però l'opportunità di migliorare la statistica al fine di renderla utile anche in riferimento al monitoraggio dei giorni di evasione delle pratiche dopo la richiesta di integrazioni documentali al fine di evitare scadenze dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Il RPCT nel corso del 2025 verificherà l'adempimento (Vedi [Scadenario 2025](#)).

4.3.2. Lo Sportello legale al cittadino

Nel corso del 2024 sono proseguite le attività dello **Sportello legale al cittadino**, servizio di orientamento legale gratuito fornito dagli avvocati su base volontaria. Il servizio, già attivo da alcuni anni, è stato riproposto presso undici comuni del circondario di Monza (tre in più dell'anno precedente):

- Bernareggio
- Cesano Maderno
- Cinisello Balsamo
- Desio
- Lissone
- Meda
- Ornago
- Renate
- Seregno
- Vedano al Lambro
- Vimercate

La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati si è occupata di predisporre il calendario degli appuntamenti, svolgendo il ruolo di tramite tra i Comuni e gli avvocati che avessero dichiarato la propria disponibilità a seguito della pubblicazione di un avviso di manifestazione.



4.3.3. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Con delibera del 19/01/2022 il Consiglio ha costituito presso l'Ordine Avvocati di Monza un **Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento** ai sensi della Legge n. 3/2012 ed il D.M. n. 202/2014, approvando nella medesima seduta anche il relativo Regolamento e nominando il Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente Avv. Vittorio Sala e dei Consiglieri Avv.ti Enrica Michela Malberti, Anna Carlotta Biffi, Stefano Maria Cavallini e Giulio Antonio Tagliabue. In data 11/10/2022 è stata inviata raccomandata ar, anticipata via PEC all'indirizzo composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it la domanda di iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati di Monza nella sezione A) del registro Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. In data 07/09/2023 è pervenuta la comunicazione del Ministero della Giustizia, m_dg.DAG.07/09/2023.0810011.U inerente all'avvenuta iscrizione dell'O.C.C. Ordine Avvocati Monza con numero progressivo 408 al registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si rimane, come l'anno precedente, in attesa di ricevere indicazioni dal Referente e dal Direttivo per avviare anche la mappatura delle relative procedure. (Vedi [Scadenario 2025](#)).

4.3.4. Gestione degli arbitrati

Con delibera del 17/10/2012 era stata costituita la **Camera Arbitrale di Monza** approvando nella medesima seduta anche il relativo Regolamento. In data 5/10/2022 il Presidente ha illustrato al Consiglio il progetto di collaborazione proposto dalla Camera Arbitrale di Milano. Il Consiglio in via preliminare ha valutato positivamente il progetto, riservandosi di assumere le determinazioni necessarie all'esito di ulteriori approfondimenti. In data 26/10/2022 il Consiglio ha approvato la convenzione con la Camera Arbitrale di Milano dando il mandato al Presidente di sottoscriverla. In data 09/11/2022 Il Consiglio ha deliberato lo scioglimento della Camera Arbitrale di Monza vista l'approvazione della convenzione tra l'Ordine Avvocati di Monza e la Camera Arbitrale di Milano, che prevede, tra l'altro, la gestione in collaborazione degli arbitrati ed il rinvio alla Camera Arbitrale di Milano dei procedimenti e delle clausole arbitrali che facciano in qualsiasi modo riferimento all'Ordine Avvocati di Monza. La previsione inserita nel precedente Piano, ovvero mappare le attività di processo, sono state formalizzate con la pubblicazione sul sito dell'Ordine della convenzione con la Camera Arbitrale di Milano e relativo Regolamento. Link alla pagina e relativa documentazione: <https://ordineavvocatimonza.it/it/camera-arbitrale/p328>

4.3.5. Sportello Cassa Forense

Inaugurato nel 2008, lo Sportello Previdenziale è attualmente gestito dal Delegato di Cassa Forense, Avv. Fabrizio Di Zozza. Previo appuntamento telefonico o per email gestito dalla Segreteria dell'Ordine, nel corso del 2024 lo sportello è stato attivo mediamente due volte al mese, il lunedì pomeriggio.



Lo Sportello offre un servizio informativo per gli iscritti all'Ordine di Monza e, occasionalmente, anche per avvocati di altri Fori. Tra le tematiche maggiormente affrontate, vi sono informazioni relative alle modalità di iscrizione e cancellazione e relativi oneri, calcoli pensionistici, oltre che indicazioni relative alle situazioni dei singoli iscritti. Il numero degli utenti è stato alto e costante durante l'anno.

Si ricorda, inoltre, che nel 2022 si erano svolte le Elezioni dei Delegati di Cassa Forense per il triennio 2023-2026 con partecipazione di 444 avvocati votanti, e la riconferma dell'Avv. Di Zozza quale Delegato per il Distretto (informazioni e documenti aggiornati reperibili al seguente link:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/news/elezioni-delegati-cassa-forense-quadriennio-2023-2026/p2-n249>).

4.3.6. Gestione difese d'Ufficio

Si riconferma che con l'utilizzo del gestionale informatico GDU vi è uno snellimento e semplificazione nella gestione delle istanze di iscrizione, cancellazione e permanenza sia per la Segreteria dell'Ordine sia per l'attività consultiva di analisi della commissione incaricata.

Per quanto concerne le liste dei **Difensori nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri**, anche al fine di agevolare la presentazione dell'istanza di permanenza, così come previsto dall'art 4 del Regolamento della difesa d'ufficio nei procedimenti di convalida dell'espulsione degli stranieri (approvato con delibera consiliare del 10/06/2020), in data 9/11/2022 il Consiglio ha prorogato il termine per il deposito dal 30/09 al 31/12 di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al fine di far coincidere il deposito dell'Istanza di permanenza nelle liste immigrazione con quella di permanenza nelle liste dei Difensori Uffici.

Nel 2024 in data 24 settembre è stato organizzato, come del resto l'anno precedente, un corso di aggiornamento dal titolo "PROTEZIONE INTERNAZIONALE: ASPETTI ATTUALI E PRATICI" valido ai fini della permanenza nella lista dei difensori nei procedimenti di convalida dell'espulsione degli stranieri.

I turni dei difensori vengono predisposti ed inviati direttamente dal gestionale Sfera; per i Difensori nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri i turni vengono inviati dalla Segreteria tramite PEC, una volta generati telematicamente, a Questura, Giudice di Pace e Presidente del Tribunale di Monza.

Attraverso il gestionale Sfera l'Avvocato, in autonomia, può indicare i periodi in cui non sarà disponibile nonché indicare il nominativo del sostituto in caso di impossibilità a svolgere il turno a lui assegnato

Per la permanenza nelle liste del Tribunale per i Minorenni di Milano, il Coa di Milano, organo distrettuale preposto alla tenuta ed alla conferma di permanenza delle predette liste, ha diffuso agli ordini circondariali, una email contenente le indicazioni su come presentare la domanda di permanenza che si riporta:



“a seguito di delibera del COA di Milano in data 18/11/2021, si ricorda che entro il 31 dicembre di ogni anno i Difensori d'ufficio iscritti nella lista del TM devono presentare al proprio Ordine la documentazione (o autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti previsti all'art. 7 co. 5 dell'allegato Regolamento: almeno due udienze avanti il Tribunale per i minorenni (escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari) delle quali non più di una quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., o in alternativa attestazione di partecipazione a uno o più corsi di aggiornamento in diritto minorile della durata complessiva di non meno di cinque ore”. Ogni Ordine Circondariale, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al Regolamento del Cnf sulle difese d'ufficio, invierà annualmente all'Ordine Distrettuale (Milano), a mezzo e-mail, l'elenco aggiornato dei propri iscritti nella Lista del TM contenente i seguenti dati:

- Cognome e nome
- Codice fiscale
- N. cellulare
- E-mail ordinaria
- Pec
- Data di presentazione dell'ultima istanza di permanenza”

L'attività di raccolta dati e predisposizione di relativa statistica che la Segreteria faceva in passato non ha ora necessità di essere avviata dal momento che la piattaforma GDU permette un'analisi dei dati ottimale. La corrispondenza dei dati presenti e il contenuto delle delibere di approvazione/cancellazione che perviene dal CNF verrà verificata al ricevimento di quest'ultima.

La segreteria predispone un file riepilogativo con le eventuali istanze di permanenza e di iscrizione per pervengono da sottoporre al COA per le relative delibere.

Al 31/12/2024 si rilevano n. 264 iscritti alle liste dei difensori di ufficio maggiorenni (n. 4 in più rispetto al 2023), n. 45 iscritti alle liste dei difensori avanti il Tribunale per i minorenni di Milano (n. 22 in meno del 2023) e n. 9 difensori sui temi immigrazione (n. 4 in meno del 2023).

4.3.7. Gestione istanze deposito accordi negoziazione assistita

In adempimento all'obbligatorietà dell'archiviazione e conservazione da parte dei consigli dell'Ordine per gli accordi in materia di famiglia relativi a procedimenti di negoziazione assistita iniziati dopo il 28/02/2023 (art. 6, co. 3-ter, D.L. 12 settembre 2014, n. 132), nonché al deposito a fini statistici degli accordi di negoziazione assistita (art. 11 del d.L. 132/2014), il Consiglio Nazionale Forense, di concerto e con il supporto tecnologico della FIIF, ha sviluppato la piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati. La piattaforma è, a far data dal 06.03.2024 l'unico mezzo per il deposito degli accordi.

La segreteria, al ricevimento della notifica di un avvenuto deposito, verifica la completezza e la leggibilità dei file caricati e per gli accordi in materia di famiglia che sia allegato anche come file singolo il nulla osta della Procura firmato digitalmente. All'esito



della verifica si autorizza o meno all'archiviazione. Il RPCT si prefigge nel corso del 2025 di verificare tale procedura.

4.4. La Formazione Continua

L'ambito della **Formazione Continua** nel 2024 ha visto un'importante novità: alla luce delle modifiche introdotte dal DM 150/2023 l'Ordine ha deliberato di richiamare le deleghe della gestione di tale attività, prima in capo a Fondazione Forense, con decorrenza 02/05/2024 come da delibera del Consiglio del 17.04.2024. Pertanto l'anno appena trascorso ha visto, in ambito formativo, una gestione in capo a Fondazione per meno della metà dell'anno e in capo all'ordine per la parte rimanente.

Come di consueto la formazione continua ha previsto una proposta in modalità MISTA, sia in presenza in aula che telematica in webinar (FAD = Formazione a Distanza), pur registrando una prelevante gradimento per la modalità webinar.

Nel corso dell'anno sono stati svolti i controlli di verifica assolvimento degli obblighi formativi previsti da delibera Cnf n. 168 del 20.3.2020.

Le risultanze della gestione in capo a Fondazione sono state analizzate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse alla Segreteria dell'Ordine in data 06.05.2024. La Segreteria terrà conto di questi dati per la reportistica da elaborare nel corso dei primi mesi del 2025 con riferimento all'assolvimento dell'obbligo formativo in capo agli iscritti per il periodo fino a tutto il 2024. Il RPCT verificherà nel corso dell'anno la regolare attuazione della procedura.

Anche nel 2024 l'attività di formazione è stata rivista secondo la delibera del 16 Dicembre 2022 Delibera n. 716 CNF - Formazione Continua.

La novità già è affrontata nel 2022 con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dei **CORSI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE** per il combinato disposto dell'art. 10 DM 9 febbraio 2018 n. 17, dell'art. 1 DM 5 novembre 2018 n. 133 e dell'art. 1 DM 9 giugno 2020 n. 80 per i Tirocinanti che si sono iscritti al registro praticanti dal 01 aprile 2022, è stata gestita oramai in modo ordinario dalla fondazione Forense prima e dall'Ordine poi a seguito del richiamo della citata delega con decorrenza il 18/04/2024. Il direttivo della Scuola Forense di Monza-Como-Lecco-Sondrio, attivo sulla scuola forense monzese da svariati anni, ha portato a termine un lavoro di totale ripensamento e ridefinizione di tutte le procedure coinvolte nella gestione dei corsi; si sono organizzati dei gruppi di lavoro tematici al fine di rivedere il regolamento della Scuola, il calendario, gli incarichi ai docenti, la modalità di svolgimento delle verifiche, gli aspetti economici.

Nella sezione dedicata alla Scuola Forense all'interno del sito dell'Ordine è consultabile la composizione del Direttivo (<https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/chi-siamo/>), i contatti (<https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/contatto/>) nonché la normativa di riferimento e il regolamento vigente con decorrenza dal 24.04.2024 (<https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/>).



La programmazione ottempera a quanto previsto dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal DM n. 17/2018, nonché alle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione delle suddette normative e mira a completare la maturità dei tirocinanti e la loro capacità di giuristi pratici, oltre che a fornire gli strumenti al fine di superare l'esame di Stato. Tali obiettivi sono conseguiti con le metodologie e le strategie didattiche indicate dalle Linee Guida e dal Regolamento (cd "metodo casistico"). Finalità essenziale del corso è l'acquisizione della capacità di svolgere il ruolo professionale nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.

Per ciascun semestre vengono affrontati argomenti in tema di diritto civile, penale e amministrativo, diritto processuale civile, penale e amministrativo nonché l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari anche impugnatori, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale, l'ordinamento e la deontologia forense, le procedure alternative per la risoluzione delle controversie; il Corso prevede inoltre lezioni sulle altre materie di cui all'art. 3 del Regolamento.

Il Corso come nelle precedenti edizioni continua ad avere una durata di 18 mesi ed è suddiviso in tre semestri in ciascuno dei quali si tengono non meno di 15 lezioni di 4 ore ciascuna; diventa più rigoroso però il controllo delle presenze in quanto la normativa citata prevede che i discenti possano essere ammessi alle verifiche solo se frequentanti almeno l'80% delle lezioni proposte ed, anche nel caso in cui nel semestre se ne dovessero tenere in numero maggiore, ai fini del calcolo della frequenza di cui all'art. 8 III e IV comma del Regolamento, si è stabilito che ne vengano considerate 15 lezioni.

La prenotazione della partecipazione al Corso va inoltrata sulla Piattaforma Sfera, almeno 10 giorni prima dell'avvio di ciascun Corso e vengono raccolte con criterio cronologico dalla Piattaforma Sfera in funzione della data in cui sono inoltrate, fino al raggiungimento del numero complessivo di partecipanti alla classe, stabilito dal Consiglio Direttivo e indicato nella locandina del Corso. La prenotazione viene perfezionata in "iscrizione" solo all'atto del pagamento e al raggiungimento del numero massimo di partecipanti le prenotazioni successive possono essere inoltrate a mezzo mail alla Segreteria della Scuola che le raccoglie, sempre con criterio cronologico, in lista di attesa. In tal caso è la Segreteria ad avvisare l'interessato del buon fine della prenotazione informandolo di provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro gg 7 per perfezionare l'iscrizione. Con riferimento al calcolo della frequenza al corso, espressa in ore ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, è data dalla sommatoria della durata di ciascuna lezione di ciascuno dei tre periodi semestrali dei quali ogni Corso è composto e l'indicazione delle ore complessive tiene conto esclusivamente di quelle che è previsto siano trascorse in aula (anche in modalità remota ove concesso), calcolate sulla scorta degli orari di inizio e di fine lezione (normalmente 4 ore per ciascuna lezione). Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 III comma del Regolamento e tenuto conto di quanto disposto al precedente articolo 1.5, l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato non meno di 12 lezioni di ogni semestre.

Si riconfermano le novità riguardo al tema delle "verifiche" in seguito all'emanazione del



Decreto n 51 del 10/05/2023, convertito nella Legge n. 87 del 03/7/2023, che all'art 4 comma 10 prevede lo svolgimento della sola verifica finale. La verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 dell'art 9 del Regolamento di cui al Decreto ministeriale n. 17 del 2018.

Nella seduta del 03/07/2024 è stata nominata dal Consiglio la Commissione Verifica e Valutazione interna così come previsto dalla nuova normativa. L'RPCT si impegna nel corso del 2025 a monitorare l'attuazione di quanto previsto dalla revisione dei processi sopra descritti e in particolare lo svolgimento delle verifiche (Vedi [Scadenario 2025](#)).

Si conferma quanto deciso nel 2023 inerente al trattamento dei praticanti ex art 73 DL 69/2013: nella delibera dell'11/10/2023 il Consiglio dell'Ordine aveva deliberato la non obbligatorietà di frequentazione del corso di formazione stanti i pareri sul tema del Consiglio Nazionale Forense.


Circa il processo relativo alla gestione dei docenti della scuola, questi ultimi sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. L'elenco dei Docenti scelti, al fine di garantire l'accesso del maggior numero di professionalità disponibili e di assicurare criteri di trasparenza e par condicio nella proposta di reperimento delle risorse didattiche, viene pubblicato in apposito Albo ("Albo") sul sito istituzionale della Scuola (reperibile al seguente link: <https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/docenti-tutors/>); risulta titolo preferenziale all'iscrizione nell'Albo la specifica formazione dimostrabile al metodo casistico e la disponibilità ad affiancare per almeno una lezione, con la funzione di osservatore, un Docente esperto della Scuola.

L'iscrizione all'Albo viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine su indicazione del Direttivo della Scuola che seleziona i candidati sulla base dei seguenti criteri: competenza, onorabilità, adempimento dell'obbligo di formazione professionale anche con riferimento ai corsi di formazione formatore.

Va precisato che in prima applicazione, al richiamo della delega, l'Ordine ha deliberato di confermare l'esistente Direttivo e l'albo Docenti e Tutor.

5. Analisi dei rischi

Riprendendo la precedente redazione del Piano e facendo propri gli approcci utilizzati apportando gli eventuali necessari aggiornamenti, la Parte centrale del Piano è costituita dall'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.



Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi

Queste due attività preludono al **trattamento** del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati. In particolare è stata data ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, l'RPCT ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.



Il RPCT ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di aggiornamento del PTPCT, tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da una riflessione sulla "gestione del rischio", cioè sul compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio. La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.



Il punto di partenza è stata l'attività svolta per gli anni 2018 e 2019, con una integrale rilettura della mappatura di tutti i processi e delle attività anche in ottica di GDPR. Praticamente, nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti come da art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, si è ampliata, in ottica sistemica, la descrizione dei processi istituzionali e di supporto migliorandola, dettagliandola ed integrandola con le informazioni richieste dalla normativa.

Si rimanda a riguardo al Registro dei trattamenti stesso reperibile nella documentazione pubblicata al seguente link: <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/gdpr-privacy/p96>

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- *individuazione delle aree a rischio;*
- *individuazione degli interventi per ridurre i rischi;*
- *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPCT.

5.1. Pianificazione e previsione

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, si è confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o prevedendo nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere **generale** o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso che incidono in materia trasversale sull'intero ente e che possono contribuire a



- ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure **specifiche** che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La messa in atto del processo di gestione del rischio ha richiesto l'acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell'organo di indirizzo, un'attenzione sempre più precisa sull'organizzazione e sulla gestione delle attività, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 11, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano. Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due macro-aree:

- **area giuridica**: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- **area gestionale**: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle due aree individuate i relativi processi.



Tabella 1 – Elenco processi

Area	Processo
<p style="text-align: center;">AREA GIURIDICA</p> <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato. 2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione. 3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. 4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge. 5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile. 6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente. 7. Servizi al Cittadino <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i fornitori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica. 	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
	Attività in materia di conciliazione
<p>AREA GESTIONALE: PERSONALE E CONTABILITÀ</p> <p>Area acquisizione e progressione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento. 2. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna 3. Incasso quote degli iscritti e relativo recupero crediti <p>Area servizi e forniture</p>	Gestione del personale e consulenti
	Affidamenti di lavori beni e servizi



Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, l'attenzione è stata rivolta in primis ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, che possono ritenersi più esposti al rischio.

Sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

Relativamente ai processi di **verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, da effettuarsi ogni 3 anni**, nel 2024 si è provveduto ad inviare una comunicazione al foro in data 04.11.2024 come da indicazione del consiglio nella seduta del 23.10.2024 invitando gli iscritti ad aggiornare entro il 15.12.2024 la propria posizione in Sfera. In questo modo si è dato seguito alle previsioni del D.M. Giustizia 47/2016 attuativo dell'art. 21 della Legge Professionale.

5.2. Le misure specifiche

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovverosia:

- a. formazione professionale continua;
- b. rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- c. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

L'RPCT ha dunque riservato una specifica riflessione a queste tre aree di rischio come di seguito:

A. FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si specifica qui la gestione dell'Area FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (totalmente delegata alla Fondazione Forense di Monza con delibera del 05/04/2023 fino al 01.05.2024 e successivamente tornata in capo all'Ordine).

Per il trattamento di questa particolare area di rischio ci si è sforzati di identificare correttamente i processi ed individuare i rischi corrispondenti e le connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

Processi e procedimenti rilevanti:

- esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione;
- esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;



- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di accreditamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;

<u>Misure ADOTTATE:</u>	<u>ATTORI COINVOLTI</u>
<ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; 	<p>fino al 01.05.2024: Segreteria Fondazione forense – Consiglio di amministrazione Fondazione Forense</p> <p>dal 02.05.2024: Segreteria Ordine - Consiglio</p>
<ul style="list-style-type: none"> • introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione INIZIATIVE FORMATIVE FONDAZIONE FORENSE e successivamente FORMAZIONE CONTINUA ORDINE 	<p>fino al 01.05.2024: Segreteria Fondazione forense</p> <p>al 02.05.2024: Segreteria Ordine</p>
<ul style="list-style-type: none"> • rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio; 	<p>fino al 01.05.2024: Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Comitato tecnico scientifico</p> <p>dal 02.05.2024: Consiglio dell'Ordine – Comitato tecnico scientifico</p>



<ul style="list-style-type: none">• controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione	fino al 01.05.2024: Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Commissione Accreditamento locale dal 02.05.2024: Consiglio dell’Ordine, Commissione Accreditamento locale
--	---

Si segnalano le attività di monitoraggio che il RPCT ha svolto nel corso dell’anno, documentate da relativo verbale:

- a maggio ha analizzato l’assolvimento dell’obbligo formativo relativamente al periodo fino al 30/04/2024 (termine fino al quale la formazione era in capo alla Fondazione basandosi sulle statistiche inviate dalla Fondazione alla Segreteria dell’Ordine in data 02/05/2024);
- periodicamente verifica che sul sito istituzionale siano pubblicati gli stessi eventi gestiti su Forma-Sfera;
- a ottobre 2024 ha verificato l’elenco dei docenti sia dell’area formazione continua sia della Scuola forense al fine di attestare la rotazione compatibile con l’offerta (vedi verbale di verifica avvenuta in data 31/10/2024).

Le attività di verifica hanno attestato che nel 2024 la proposta dell’offerta formativa è stata prevalentemente in modalità mista pur rilevando, dai dati delle iscrizioni, una preferenza per la partecipazione on-line.

La normativa per così dire “straordinaria” del Cnf ovvero le delibere:

- 20 Marzo 2020 Delibera n.168
- 20 Aprile 2020 Delibera n. 193
- 18 Dicembre 2020 Delibera n. 310
- 17 Dicembre 2021 Delibera n. 513
- 16 Dicembre 2022 Delibera n. 716
- 14 dicembre 2023 Delibera n. 237
- 13 dicembre 2024 Delibera n. 27-A

hanno confermato l’ottica annuale per il 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e infine per il 2025 la riduzione dei crediti formativi da conseguire nella misura di n. 5 di cui n. 2 in materie obbligatorie nel 2020, e di n. 15 di cui n. 3 in materie per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 con la possibilità di conseguire i crediti tutti in modalità di formazione a distanza senza compensazioni tra anni.

Inoltre si segnala che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in virtù della Delibera n. 237 del 14/12/2023 del CNF, nella seduta del 18/12/2024, ha deliberato, anche per l’anno formativo 2025, di riconoscere a tutti i propri iscritti, tenuti all’obbligo formativo,



l'opportunità di partecipare gratuitamente agli eventi di aggiornamento di cui all'art. 2, Il comma del Regolamento CNF 6/2014 organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Monza nell'anno solare 2025 in materia non obbligatoria, per un numero di eventi che consentano l'attribuzione complessivamente di un massimo di n. 12 Crediti Formativi (o comunque della diversa misura minima di crediti in materia non obbligatoria che dovesse essere stabilita dal CNF), e fermo restando che per gli iscritti rimane confermata la partecipazione gratuita agli eventi in materia obbligatoria organizzati dall'Ordine e che, superata la predetta soglia di n. 12 Crediti Formativi (o comunque della misura minima di crediti in materia non obbligatoria che il CNF dovesse stabilire per l'anno 2025), la partecipazione ritornerà ad essere a pagamento. Il Consiglio ha inoltre precisato che la gratuità di cui sopra è limitata al numero di posti disponibili per ciascun evento che verrà erogato in FAD attraverso la piattaforma Zoom (o altra piattaforma) e che ne sono escluse le attività di formazione di cui all'art. 2, III comma del Regolamento CNF 6/2014 nonché i corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze o all'iscrizione in appositi elenchi. In considerazione della limitata disponibilità di posti per ciascun evento, si dispone che, al fine di limitare il comportamento di coloro che, pur iscritti all'evento, non vi partecipano e neppure cancellano la prenotazione per tempo, dopo due episodi di questo tipo venga loro revocata la gratuità per tutti gli eventi successivi dell'anno. Da ultimo la Segreteria è incaricata a riservare ai partecipanti Iscritti extra Foro una percentuale a pagamento dei posti disponibili per ciascun evento.

B. ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta negli art. 5 n. 3 L. 1395 del 24/6/1923, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione della potestà tariffaria in capo agli enti professionali sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" relativi alle prestazioni professionali, avendo inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della predetta procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta quindi, necessitato per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure:



Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure:

- verifica che il regolamento interno sia in coerenza con la legge n. 241/90, che disciplina la previsione di:
 - a) commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
 - c) modalità di funzionamento delle Commissioni.
- introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza da parte dell'Ordine sul rispetto del predetto regolamento interno.
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- informatizzazione o, comunque, organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto,

Il regolamento per la liquidazione parcelle è applicato dal 2019 e regolarmente raggiungibile al seguente link:

<https://www.ordineavvocatomonza.it/media/consiglio/REGOLAMENTI%20COA%20MONZA/30-01-2019%20Regolamento%20liquidazione%20parcelle%20e%20ricorsi%20in%20previdenza.pdf>

Il RPCT ha provveduto nel corso delle attività di monitoraggio del 2024 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento. Detta verifica (vedi libro verbale verifiche periodiche RPCT) avvenute in data 02/07/2024 e 30/12/2024 ha attestato tale rispetto. È stato analizzato dal RPCT il File: L.P. – registro istanze 2024.xls impostato e mantenuto al fine di monitorare esiti e tempistiche delle attività. Da questo file si può evincere come i tempi di gestione del processo di attività riguardanti le liquidazioni parcelle si sia allungato nel corso del 2024 rispetto all'anno precedente, passando a 89 nel 2024, mentre era di 81 nel 2023.

Dal 2024 si è aggiunta una attività in capo alla Commissione parcelle: si tratta della validazione da parte del COA dell'istanza di liquidazione delle spese di giustizia. Su apposita piattaforma perviene all'Ordine, da parte del Ministero della Giustizia i dati inerenti all'istanza presentata dall'Avvocato e il COA, su parere della Commissione parcelle, dovrà validare o meno l'istanza, la quale tornerà poi per competenza in capo al Ministero. Operativamente è la segreteria che sottopone alla Commissione il materiale pervenuto e a richiedere, se necessario, materiale integrativo. La Commissione provvederà in occasione della seduta di Consiglio ad esprimere il parere



e il COA deliberare di conseguenza dando mandato alla Segreteria di aggiornare il file sulla piattaforma ministeriale. Nel corso del 2025 il RPCT verificherà la gestione di tale procedura.

C. INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le altre fonti di disciplina vi è il DPR 380/2001. Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli Ordini e Collegi territoriali, al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli Albi o Registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.

Gli eventi rischiosi possono dunque attenersi principalmente alla nomina di professionisti in rapporto di contiguità con i soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni professionali o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare terzietà, imparzialità e indipendenza.

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di **selezione di candidati**, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti.

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni della designazione dirette da parte del Presidente se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente, prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati ai professionisti designati;
- sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei professionisti, almeno per prestazioni di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.



Si segnala che nel corso del 2024 il RPCT ha verificato nell'attività di monitoraggio (vedi verbale del Libro verbale verifiche RPC del 04/09/2024) che le delibere del Consiglio di incarico a professionista/fornitore siano state svolte nel rispetto dei principi sopra riportati sempre nel rispetto del principio di collegialità a garanzia dell'imparzialità degli incarichi. Inoltre il RPCT ha verificato che il controllo dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi viene svolta preliminarmente all'atto stesso della richiesta di preventivi ai soggetti fornitori coinvolti.

Relativamente alla Trasparenza periodicamente (vedi sul Libro verbale RPC verifica del 15/04/2024) il RPCT si accerta che gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/CONSULENTI E COLLABORATORI siano aggiornati.

Circa l'adempimento previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012, ovvero la trasmissione all'ANAC di apposito modulo contenente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l'anno 2024, lo stesso non è stato effettuato in quanto nel corso dell'anno non sono stati emessi bandi di affidamento incarichi.

In generale, relativamente alla **inconferibilità** ed **incompatibilità** degli incarichi, il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013.

Prima di conferire l'incarico, il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina. Nel corso del 2024 il RPCT ha verificato nell'attività di monitoraggio (vedi verbale del Libro verbale verifiche RPC del 15/04/2024) che i soggetti affidatari di incarichi abbiano inviato la dichiarazione.

Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016. Relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri dell'Ordine e dei dipendenti, la dichiarazione dovrebbe essere resa al RPCT con cadenza annuale. A tal proposito il RPCT verificherà tale obbligatorietà coordinandosi poi con gli uffici amministrativi per gli adempimenti.

6. La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che "(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi".

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di



informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti. Circolare n. 12-C-2017 04/12/2023:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/0484566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc>

Si riporta di seguito anche il riferimento al documento in tema “adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati” redatto dalla apposita commissione CNF:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+p%20er+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2>

Proseguendo le numerose riflessioni avviate ne corso del 2018 circa l'impatto dell'effettiva applicazione della normativa antiriciclaggio sui processi e sulle attività si è organizzato anche nel 2024 un incontro formativo sul tema (08/04/2024).

<https://ordineavvocatimonza.it/it/eventi/antiriciclaggio-il-dlgs-23107-nella-pratica/p283-e345>

La modulistica per l'istanza di Mediazione è stata nel tempo integrata debitamente con tutte le informazioni necessarie ai fini dell'antiriciclaggio.

La nuova modulistica è in uso dal 01/01/2019. Ai fini della verifica, su richiesta, vengono redatte delle statistiche di cui l'RPCT prende atto, finalizzate a delineare il trend delle seguenti variabili:

NUMEROSITA'

MEDIAZIONI DEPOSITATE

ADERITE

PROSEGUITE

TIPOLOGIA OBBLIGATORIA

VOLONTARIA

DELEGATA DAL GIUDICE-VOL.

DELEGATA DAL GIUDICE-OBBL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-VOL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-OBBL.

7. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)



Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o,



se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Con Delibera del 9/05/2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha nominato quale "DPO" l'Avv. Alice Pisapia al quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679 ed ha altresì disposto di istituire il Registro informatico delle attività di Trattamento dei dati.

Il 05/06/2018 l'Avv. Alice Pisapia ed il Dott. Filippo Pappalardo hanno svolto in sede un incontro di formazione con tutto il personale di segreteria.

Nel 2019 il DPO ha predisposto un documento di analisi del rischio sulla base del registro dei trattamenti compilato dall'ente. Tale bozza è stata inviata entro la fine di gennaio 2019 richiedendone la compilazione in alcune parti. La conclusione e la validazione del documento di analisi del rischio è stata poi completata da verifiche del DPO (27/03/2019) presso la sede dell'Ordine durante la primavera 2019.

Il 16/10/2019 l'Avv. Pisapia e il Dott. Pappalardo partecipano ad una seduta del Consiglio ove illustrano le tematiche del GDPR con riferimento alle attività degli Ordini, stimolando nello specifico una riflessione sulle procedure di archiviazione, che dovrebbero avviarsi verso la completa digitalizzazione.

Ad aprile 2021 viene predisposto ed approvato dal DPO un documento denominato **"PROCEDURE PER L'ADEGUAMENTO ED IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**.

Nel corso del 2021 l'attenzione ai temi della Privacy ha accompagnato la traslazione dei processi sui mezzi telematici come già descritto.

A inizio 2022 inoltre si è aggiornato il Registro dei trattamenti e la Relazione sulla struttura informatica ed informativa dell'ente al fine di recepire le misure anticovid previste dalla normativa e di validare le modifiche strutturali al sistema informativo avvenute nel corso del 2021. Ad aprile 2021 si è sottoscritta e divulgata al personale una procedura di gestione dei Databreach, a gennaio 2024 il RPCT ha verificato la corretta tenuta del relativo registro. (Vedi verbale del 23/01/2024).

Permane la situazione attuata già nel corso del 2022 quando si è provveduto ad eliminare Google Analytics dal sito istituzionale dal momento che, anche se il Garante per la protezione dei dati personali non si sia ancora espresso in via ufficiale, si è rilevato che in altri paesi europei, le Autorità di controllo abbiano ritenuto lo strumento "Google Analytics" contrario alle norme contenute nel GDPR, in quanto prevede il trasferimento di dati personali di navigazione al di fuori dell'Unione europea.

8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al



Digitale (RTD)

Con la circolare n. 3/2018 del 01 ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it).

Nel dettaglio, l'art. 17, comma 1 del CAD stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la *"transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità"* nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). A tal fine il consiglio dell'ordine nella seduta del 01.03.2023 ha deliberato di conferire l'incarico di RTD al Dirigente, Dr. Marco Orlandi.

Durante l'anno si è proseguito a cogliere tutte le possibili opportunità di transizione al digitale nella modalità di proposta dei servizi agli iscritti telematizzando le istanze di iscrizione, la gestione dei libretti della pratica forense e delle parcelle, oltre ad un upgrade del modulo telematico già in uso per il deposito delle mediazioni on-line. Il COA ha inoltre deliberato di implementare l'estensione Albo Sfera per la presentazione online delle parcelle (presumibilmente in avvio nei primi mesi del 2025) e l'acquisto dell'estensione Albo Sfera per la gestione degli appuntamenti online, principalmente per agevolare la calendarizzazione dell'ingresso degli iscritti presso gli uffici della questura di Monza e che potrà, inoltre, essere utilizzata anche per altre attività dell'Ordine a favore degli iscritti.

Altra incombenza a cui si è provveduto nel corso del 2024, proseguendo la buona gestione amministrativa degli anni precedenti, è la compilazione completa sul portale del SICO del Conto annuale del personale per l'anno 2023 e dell'aggiornamento della comunicazione dello Stock del debito per il 2024 da parte della Direzione e dell'ufficio contabilità dell'Ordine. L'amministrazione prosegue correntemente la compilazione dei registri dei pagamenti che facilitano l'annuale compilazione della piattaforma sullo stock del debito del Mef. (link al documento del conto del personale anno 2023:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/personale/conto%20del%20personale%202023.pdf>)

Durante il 2024 a causa del proseguimento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Monza la Segreteria dell'Ordine continua ad essere ospitata nella cosiddetta "Sala Avvocati" e quindi l'attività di digitalizzazione dei fascicoli cartacei non è stata ancora ripresa dopo l'interruzione avvenuta nel 2023 a seguito del trasloco. I fascicoli sono conservati in un magazzino esterno dal momento che i lavori di ristrutturazione rendono non agibili i vecchi locali adibiti ad ufficio della segreteria. Nel momento in cui



emerga una necessità di consultazione di un fascicolo conservato in magazzino, la segreteria richiede il materiale interessato per email e si riceve la scansione dello stesso, solitamente entro 48 ore.

9. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT da presentare al Consiglio dell'Ente per l'approvazione.

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, salvo diversa specifica prescrizione da parte di ANAC.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT potrà, inoltre, proporre al Consiglio modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

10. Monitoraggio

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla **verifica dell'efficacia** dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Il PNA 2022 richiama nuovamente le amministrazioni e gli enti a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato invitando a configurare un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio inteso come funzionale, integrato e permanente che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'amministrazione. Il monitoraggio va concepito come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi solo a posteriori.

Il monitoraggio viene condotto dal RPCT secondo le indicazioni del PNA 2022 per gli enti



con meno di 50 dipendenti con una periodicità dei monitoraggi annuale, ed avviene, ove possibile, mediante supporti informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. In particolar modo ci si è sforzati di impostare nei vari processi un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell’attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l’esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l’analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Presidente, al Segretario, direttamente o per loro tramite al Consiglio sull’esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate annualmente e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell’informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata all’organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale, salvo diversa specifica previsione di ANAC. Per la corrente annualità l’ANAC ha previsto la pubblicazione entro il 31/01/2025, come da comunicazione del Presidente di ANAC del 29/10/2024 (<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-presidente-del-29-ottobre-2024>).

11. Le misure di carattere generale

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l’organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall’Ordine;
- b) l’informatizzazione dei processi;
- c) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;



- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

11.1. Le misure di trasparenza

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT dal momento che in tale figura convergono il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

11.2. Il codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti



pubblici.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 pubblicata il 22 marzo 2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche**.

Con esse, "l'Autorità intende fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici – in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del codice".

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di principi di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali. I principi generali sono improntati, nel rispetto della Costituzione, al servizio della Nazione con disciplina ed onore e all'esercizio imparziale dei propri compiti e funzioni nel perseguimento dell'interesse pubblico senza abuso della posizione o del potere di cui si è titolari (art. 3, co. 1, d.P.R. 62/2013) nel ruolo di dipendenti pubblici.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono



comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCT e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione. Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

L'ANAC, come approfondito nel PNA 2018, ha dunque condotto sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione "di prima generazione", in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del D.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell'ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione delle nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale. Con le nuove le nuove Linee guida in materia di Codice di Comportamento delle amministrazioni pubbliche, l'Autorità ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le



amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specificino i doveri minimi posti dal DPR 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura - alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione da rivolgere ai dipendenti.

L'attuale codice in uso nell'ente è frutto di un intervento di modifica, limitatamente all'art.11, a seguito dell'intervento del RPCT e successiva ratifica del consiglio dell'Ordine.

12. “WHISTLEBLOWING” – “PANTOUFLAGE” – “PATTI DI INTEGRITÀ”

12.1. Misure a tutela del dipendente segnalante - WHISTLEBLOWING

Il c.d. “*whistleblowing*” è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico e per coloro che rientrano nelle ipotesi contemplate dalla normativa di denunciare qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica amministrazione nonché qualsiasi condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza. La normativa di riferimento è il nuovo D.lgs. 24/2023 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Le segnalazioni avvengono attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, presente su una rete informatica interna e pubblicata anche sul sito istituzionale (<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/corruzione/modellosegnalazione-whistleblower.pdf>), telefonicamente, per email/PEC, per posta o depositando una dichiarazione presso gli uffici oppure tramite canale appositamente predisposto che consente di mantenere l'anonimato (<https://ordineavvocatimonza.whistleblowing.it/#/>).

Rimane ferma la previsione dell'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 che norma una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".



Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del d.Lgs 24/2023, ai sensi della delibera nr. 301 del 12/07/2023, è in vigore a seguito della pubblicazione in G.U. del 12/07/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>).

Le quattro tipologie di procedimento individuati nei vari capi sono:

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni esterne (CAPO II);
2. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (CAPO III);
3. il procedimento sanzionatorio in caso di condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna (CAPO IV);
4. il procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza (CAPO V);
5. il procedimento sanzionatorio semplificato (CAPO VI);
6. il procedimento sanzionatorio per la mancata gestione della segnalazione di illeciti (CAPO VII);
7. il procedimento sanzionatorio semplificato per l'accertamento della fattispecie di cui all'art. 21, co.1, lett. c del D.lgs. 24/2003 (CAPO VIII);

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCPT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da codesto Ordine, è conforme alle previsioni normative citate.

Anche nel corso del 2024 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Il D.lgs. 24/2023 norma quanto precedentemente previsto dalla L. 179/2017 in tema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato nonché in tema di segnalazione di



attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'ANAC;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La nuova normativa, di cui al D.lgs 24/2023, all'art.12, prevede l'obbligo di riservatezza e nello specifico che l'identità del segnalante non può essere rivelata se non nei modi e nei casi previsti dalla legge.

Per rafforzare l'impianto normativa, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, già il PNA 2019 prevedeva che fossero accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

Il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte dell'RPCT e della Presidenza del Consiglio dell'Ordine.

12.2. Divieti post-employment (PANTOUFLAGE)

La parola di origine francese "pantouflage" viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2022:

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co.16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC sia sul PNA 2019



che 2022.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente verifica, per il tramite dell'RPCT il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, decreto legislativo n.165/2001.

Il RPCT si incarica nel corso del 2025 di verificare se il codice di comportamento vigente risulti adeguato a quanto previsto dal PNA 2022 che proporrà l'inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage. Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (Vedi [Scadenario 2025](#)). Laddove l'amministrazione integri il Codice di comportamento con il dovere di sottoscrivere una dichiarazione con cui il dipendente si assume tale impegno, la violazione di tale obbligo configurerebbe una violazione del Codice di comportamento da parte del dipendente, con conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare (come indicato nel PNA 2022).

Laddove, invece, l'amministrazione non integri il Codice di comportamento nei termini suddetti, resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione al momento della cessazione dal servizio. Il RPCT sottoporrà il tema all'attenzione del Consiglio, (Vedi [Scadenario 2025](#))

12.3. I Patti di integrità



Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

12.4. La formazione e la comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

È, pertanto, prevista, anche per il triennio 2025-2027, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente, in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, ha preso atto del sotteso richiamo alla normativa vigente anche con riferimento al D.PR. 16 aprile 2013 n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli incarichi
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi della gestione del rischio
- Codice comportamento dipendenti
- Sistemi informativi e office automation



Verranno incentivati momenti di approfondimento sul tema dei contratti e della gestione degli incarichi, dal punto di vista delle procedure, dei controlli e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale del settore amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.

Si segnala che dopo l'incontro di formazione organizzato il 27/11/2023 da Ulof per tutto il personale dipendente e per i consiglieri sulle tematiche dell'anticorruzione, trasparenza e privacy, non è pervenuta informativa su una replica con relativi aggiornamenti per il 2024. I RPCT si impegna a verificare l'obbligatorietà del corso di aggiornamento per l'anno 2025. (Vedi Scadenario 2025).

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT e del suo aggiornamento.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione, il PTPCT, una volta deliberato ed adottato con le modifiche necessarie approvate, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Anticorruzione".

13. Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 5.1, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento). Verranno analizzati nel dettaglio i seguenti processi:

- A) Pareri sulla Normativa
- B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato
 - B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati
 - B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato
- C) Attività consultiva qualificata
- D) Attività in materia di formazione
- E) Attività in materia di conciliazione



- F) Attività in materia di reclutamento del personale
- G) Attività in materia di conferimento degli incarichi
- H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti

Si rammenta che dal 2018, nell'ambito delle attività di applicazione della normativa GDPR, è stato ideato e compilato e mantenuto aggiornato il Registro dei Trattamenti. Si è ritenuto utile partire dalla medesima mappatura dei processi sopra riportata al fine di integrare i due modelli e arricchire reciprocamente delle informazioni richieste.

Di seguito Si richiama lo schema del Registro dei trattamenti in particolar modo per i campi descrizione dei processi e finalità del trattamento che riteniamo possano completare e integrare l'analisi dei processi del presente piano.

PROCESSI AREA GIURIDICA								
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure Preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività consultiva	A) Pareri sulla normativa	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL PARERE PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO; BASSO	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Rigido rilascio dei pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web dell'Ordine laddove di interesse generale in apposite aree del sito web Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli	Rotazione dei responsabili	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 2	Consiglio
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio
							Reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività deliberante	B) Provvedimenti amministrativi di iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato b.2 Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati b.2 Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della segreteria e del consigliere segretario	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio
				Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);			Verifica del rispetto dei tempi procedurali	Consiglio
				Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);			B) Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande. Da gennaio 2022 attraverso Sfera Pubblicazione sul sito istituzionale dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli. Assunzione della delibera al massimo nella seconda adunanza del consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione. B1) rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda B2) Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio; deposito in via telematica delle pratiche di GP	B) Consiglio B1) Consigliere Segretario- Consiglio B2) Consigliere di turno relatore dell'istanza, Consiglio, Segretario
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);								
				Concussione (art. 317 c.p.);		Standardizzazione del processo		
				Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);				
				Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);				
				Rifiuto di atti d'ufficio.				
				Omissione (art. 328 c.p.).				
				B-B2) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO				
				GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO				
				B1) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DEL SEGRETARIO				
				GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO : MEDIO				
				B2) ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI				
				GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO				

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
C) Attività consultiva qualificata	Liquidazione Parcelle	Pareri ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247/2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI dal D.M. 55/2014</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore; Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore; contraddittorio con il privato laddove richiesto.	<p>Eliminazione del controllo monocratico.</p> <p>La conversione del Protocollo per la liquidazione parcelle in Regolamento è avvenuta come previsto nel piano 2019-2021</p> <p>Il RPCT ha provveduto nel corso del 2021 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento e a verificare le tempistiche di svolgimento del processo. Dal 2022 attivata modalità di deposito stanze di Liquidazione parcelle in via telematica attraverso Sfera. Monitoraggio andamento in 2024</p> <p>Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990</p>	<p>Consiglio-Commissione liquidazione parcelle</p> <p>Consiglio Commissione liquidazione parcelle</p>

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
D) Attività in materia di formazione (attività delegata alla Fondazione Forense di Monza)	Accreditamento corsi e convegni	<ul style="list-style-type: none"> esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione; esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti; vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali; organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali. 	Singoli, Enti, associazioni, anche costituiti in forma di società.	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO, VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCREDITAMENTO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	<p>Possibili eventi rischiosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di accREDITamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali; 	<p>Assegnazione della pratica alla CAL, previa istruttoria del personale dipendente;</p> <p>Sistema di controllo CAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti (vedi analisi crediti a fine di ogni anno); introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine dell'evento; rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio; controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione. 	<p>Presidente e Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense</p> <p>Commissione accreditamento locale</p> <p>Consiglio dell'Ordine per gli accreditamenti degli eventi in materia obbligatoria</p>

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
E) Attività in materia di conciliazione	Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Iscritti e soggetti terzi	<p>ABUSO DEL POTERE ANCHE SUGGERISTIVO VERSO UNA DELLE PARTI IN CONTESA PER AGEOLARE L'ALTRA</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	Assegnazione a singolo consigliere (salvo casi di particolare delicatezza)	<p>Dal 1/1/2019 attività trasferita in seno a Fondazione Forense che ha deliberato appositi Regolamenti attuativi per area di attività.</p> <p>Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento delle questioni ad una specifica commissione e cda.</p> <p>Revisione complessiva di: Regolamento con successiva approvazione del ministero, della modulistica, dei protocolli interni ed esterni Revisione dei processi e dell'iscrizione in seguito a Riforma Cartabia</p>	Commissione Organismo di conciliazione, Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense di Monza

PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'								
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
F) Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione		Candidati alla selezione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE CONCORSUALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA NOMINA DELLE COMMISSIONI. PREDETERMINAZIONE DI PERCORSI AGEVOLATI PER IL PARTECIPANTE AL CONCORSO IN CONTRASTO CON LE REGOLE DI IMPARZIALITA'. GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;	Requisiti di partecipazione predeterminati.	Consiglio
							Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione; cura nella scelta dei componenti.	

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
G) Attività in materia di conferimento incarichi (*)	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Idem CONFERIMENTO DI INCARICO NON NECESSARIO CON MOTIVAZIONE APPARENTE GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: MEDIO	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità diretta a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un soggetto.	Assegnazione in sede Consiliare	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione all'organo collegiale Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. Revisione ed approvazione di regolamento di amministrazione e contabilità per Ordine e per Fondazione (approvato a dicembre 2021). Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta e con il format previsto dal nuovo regolamento. Scelta del fornitore sulla scorta del miglior rapporto fiducia/qualità/costi. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)
H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti	Individuazione dell'incaricato		Iscritti	ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI ISCRITTI GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: ALTO		Assegnazione in sede Consiliare	Relativamente al recupero crediti per le quote non incassate: fissazione generale dei criteri di gestione del recupero credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare. L'amministrazione ha strutturato un sistema mensile di reportistica atta a supportare la verifica degli effettivi incassi delle quote sincronizzando i sistemi informativi gestionali e contabili. Si è stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di attivare il recupero forzoso tramite iscrizione a ruolo.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)



14. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione

Recependo la proposta del CNF, si è deciso di aggiungere alla metodologia sin ora applicata e sopra sintetizzata nella parte speciale MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI, il modello di valutazione del rischio dei processi tipici dell'Ordine.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0, medio=1, alto=2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo (vedasi allegato A).

Richiedente	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisite	2
Introduzione Procedimento	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisite	2
Istruttoria	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo Decidente	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2



All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativi ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore di rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativi del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, si analizzi l'allegato A avente ad oggetto la tabella riepilogativa 2024-2026 con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Si considera, inoltre, parte integrante del presente Piano lo "SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – 2025" che riepiloga le azioni più rilevanti che il Consiglio si propone di attuare nel corso del 2025.



15. SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2024-2026

Premessa introduttiva

La trasparenza è il presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti in quanto compatibili.

Si segnala che ANAC ha approvato la delibera, n. 777, del 24 novembre 2021, che prevede l'eliminazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal Dlgs 33/2013. Particolarmente beneficiati dal provvedimento gli Ordini e i collegi professionali territoriali (<https://www.anticorruzione.it/-/ordini-e-collegi-professionali-anac-semplifica-procedure-e-adempimenti>).

Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; semplificazione delle modalità di pubblicazione dei dati; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).

Tra le misure immediatamente operative vi è l'eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti non compatibili con gli ordini e i collegi professionali, come gli atti di programmazione delle opere pubbliche.

L'intento di ANAC è di favorire la semplificazione e la sburocratizzazione, prevista anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Sono state introdotte semplificazioni pure per alcuni obblighi di pubblicazione previsti per gli ordini e i collegi territoriali, prevedendo la pubblicazione soltanto a livello nazionale. Questo vale per casi come la contrattazione collettiva nazionale, in cui basterà un semplice link al sito dell'ordine nazionale. Tra le novità immediatamente applicabili c'è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in modalità semplificate. Tra questi i dati relativi al bilancio e ai procedimenti amministrativi.

Infine ANAC è intervenuta anche con semplificazioni nell'elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono:

- a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non;
- b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto



dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio dell'apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (raggiungibile al seguente link: <https://ordineavvocatimonza.it/it/amministrazione-trasparente/p30>).

In questa sezione dedicata alla Trasparenza, l'Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2025-2027, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di **accessibilità totale** come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, delibera 777/2021), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

I due istituti che rappresentano la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n.190/2012 sono:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;
- l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e dei documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Con riferimento alle istanze di accesso il RPCT evidenzia che nel corso del 2024 sono pervenute: n.12 istanze di ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI, n. 0 Richieste di ACCESSO CIVICO e di ACCESSO GENERALIZZATO).

La trasparenza e l'integrità, ad opera del D.lgs. n. 97/2016, è parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

Si segnala che l'art. 1, comma 163 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) è intervenuto, modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico ed agli obblighi di pubblicità,



trasparenza e diffusione di informazioni.

In particolare, all'art. 46 (che disciplina la responsabilità per la violazione degli obblighi di pubblicazione e accesso civico) viene sostituito il c. 1, con l'introduzione dell'aggettivo "negativa", per qualificare la valutazione della responsabilità dirigenziale derivante dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e dal rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico, cui applicare la sanzione di cui al successivo art. 47, comma 1-bis (anch'esso introdotto con la novella).

Le modifiche all'art. 47 che prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici incidono, invece, sul regime sanzionatorio a carico dei responsabili della mancata comunicazione e pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 4-bis, comma 2, e 14, comma 1-ter del Dlgs. 33/2013 concernenti, rispettivamente, i dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quelli degli emolumenti complessivamente percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.

In pratica, il legislatore differenzia la sanzione amministrativa a carico del responsabile della mancata comunicazione e di quello della mancata pubblicazione di tali dati sul sito "Amministrazione trasparente" (che nel testo vigente è equiparata da 500 a 10.000 euro), lasciandola invariata per la prima violazione e prevedendo, quale novità, per la seconda (quindi per la mancata pubblicazione dei dati) la sanzione amministrativa della decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità di risultato o una decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza con previsione di pubblicazione del procedimento sanzionatorio sul sito web dell'amministrazione interessata dalla violazione.

La stessa previsione di decurtazione dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta all'art. 47, comma 2, del D.lgs. 33/2013, in riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, laddove la novella sostituisce alla formulazione vigente che prevede per la violazione dei suddetti obblighi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione e degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, quella sopra ricordata declaratoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

Il legislatore ha, poi, inciso anche sul comma 3 dell'art. 47, estendendo la competenza sanzionatoria dell'Anac a tutte le sanzioni previste dallo stesso articolo (a fronte della formulazione previgente che ne prevedeva invece la competenza solo per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del



coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica).

16. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

È stato poi consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Da ultimo si ritiene utile segnalare che l'Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Si approfondirà il tema al paragrafo 6.3 dedicato all'Accesso civico e Accesso generalizzato.

17. Contenuti

Per la redazione di questa sezione dedicata alla trasparenza valgono tutte le indicazioni e riserve già espresse in sede di adozione della sezione dedicata all'anticorruzione e pertanto si riconferma che le due sezioni, come previsione normativa, confluiscono in un unico piano. Si recepiscono le novità normative di cui si è ampiamente parlato nella sezione 1 e



nel precedente paragrafo 2.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione, si accenna qui che il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n.162 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D.lgs. 33/2013 ("le pubbliche amministrazioni"). Si ricorda che i dati di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Ad ogni buon conto, sul punto si ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016". Le dette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'al cit. art. 14 cit. ed in particolare veniva affermato che costituissero linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti (art. 1, cpv. 6).

Il CNF ritenuto che le Linee guida cit. non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017 proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. Con pronuncia n. 1735/2018, del 17 gennaio 2018, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida "non vincolanti"», affermava che «è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l'influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...».In generale il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

Con riferimento all'analisi precedentemente eseguita delle statistiche di accesso al sito, attualmente non è più possibile provvedervi dal momento che su parere del DPO, Avv. Alice Pisapia, è stato eliminato il riferimento informatico a Google Analytics.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso grazie al coinvolgimento dei dipendenti alla sempre più completa implementazione dell'area dedicata, nel sito web del Consiglio, dell'apposita Sezione denominata "Amministrazione



Trasparente”.

Di seguito la struttura dell'area dedicata Amministrazione trasparente (<https://ordineavvocatimonza.it/it/amministrazione-trasparente/p30>) che nel 2020 si è proceduto ad implementare nella nuova struttura del sito e ad aggiornare costantemente secondo le prescrizioni di legge all'indirizzo istituzionale <https://ordineavvocatimonza.it/it/>:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso, bandi di gara e contratti
- Enti controllati – non pubblici
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Pagamenti dell'amministrazione, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Altri contenuti (Anticorruzione, accessibilità, accesso civico e Whistleblowing)

Le sezioni relative ai seguenti ambiti non sono inseriti in quanto non applicabili agli ordini professionali:

- performance
- servizi erogati
- opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio
- informazioni ambientali
- strutture sanitarie
- interventi straordinari e di emergenza

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link, un bottone dedicato, sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice dei singoli argomenti di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successivo paragrafo si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D.lgs. n. 33/2013).

DISPOSIZIONI GENERALI:

Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)



Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo inerente ai rinnovi dei Consigli; la normativa di riferimento inerente alla classe forense e alle pubbliche amministrazioni.

ORGANIZZAZIONE

Dati concernenti i componenti dei consigli (Art. 14), l'articolazione degli uffici e i contatti

La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013.

Con riferimento agli obblighi di cui sopra si fa rimando al medesimo art. del detto D.lgs. al co. 1 che limita l'obbligo di pubblicazione agli enti locali, stato e regioni; e al co.1 bis che deroga l'obbligo della pubblicazione dei dati patrimoniali nel caso di incarichi conferiti a titolo gratuito.

Sono pubblicati, inoltre, i dati inerenti all'articolazione degli uffici dell'Ordine con il relativo organigramma nonché i link di rimando ai contatti dell'Ordine degli Avvocati, della Scuola Forense, dell'Organismo di Conciliazione e di Fondazione Forense.

CONSULENTI E COLLABORATORI

Dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La sotto-sezione contiene l'indicazione della denominazione dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, dell'Organismo di Conciliazione e di Fondazione Forense con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

PERSONALE

Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21); dei titolari di incarichi dirigenziali (Art. 14).

La sotto-sezione riporta il prospetto della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno del personale; la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali. Tale documento, redatto con apposita piattaforma del MEF per le comunicazioni SICO, include anche la tabella riepilogativa del personale.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente, nonché il contratto integrativo del personale non dirigente dell'Ordine.

Si precisa che l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo



delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

BANDI DI CONCORSO, BANDI DI GARA E CONTRATTI

La sotto-sezione indica gli estremi di eventuali bandi di concorso ed avvisi aperti ed espletati dall'ente.

ENTI CONTROLLATI

Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La sotto-sezione riporta un collegamento sito della Fondazione Forense di Monza, ente del quale l'Ordine degli avvocati è socio unico.

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Tipologie di procedimento (Art. 35), e Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (Art. 35).

La sotto-sezione espone una panoramica della mission e dei valori che caratterizzano l'attività dell'Ordine degli Avvocati di Monza, le sue finalità e la propria struttura organizzativa.

Vengono, inoltre, individuati e descritti i procedimenti propri della attività messa in atto e le statistiche di riferimento della stessa.

PROVVEDIMENTI

Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

Le previsioni di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati oggetto di trattazione dell'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che ne semplifica le previsioni in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, permanendo l'obbligo di rendere pubblici i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti pubblici e con altre amministrazioni pubbliche.

La sotto-sezione contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi inerenti ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche quali risultato dell'attività del Consiglio.

Inoltre contiene le sotto-categorie inerenti ai provvedimenti di scelta del contraente, all'elenco delle circolari agli iscritti e ai provvedimenti dirigenziali; tali sotto-categorie sono in fase di aggiornamento.

BILANCI



Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29) e Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina contiene il link per il download dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti sia di Ordine degli Avvocati di Monza che di Fondazione Forense di Monza.

La sotto-sezione contiene, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione o soggetti analoghi (art. 31)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 31 con riferimento alle attività di verifica e valutazione dell'OIV o, come nel caso degli ordini professionali, di soggetto analogo. Vengono quindi pubblicate annualmente la ricevuta di acquisizione dell'attestazione inviata da tale soggetto tramite apposita piattaforma predisposta da ANAC, la relativa griglia con i dati e l'attestazione di verifica di adempimento dell'obbligo di pubblicazione e il successivo esito di verifica.

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (Art. 36);

La sotto-sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d.lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS. Attualmente è possibile pagare con contanti, assegni e Pos anche se è da tempo attivo il sistema PagoPa, come previsto dalla normativa, per il pagamento delle quote di iscrizione annue

Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiario.

L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.



Dati inerenti all'indicatore di tempestività dei pagamenti (Art. 33)

La pagina riporta trimestralmente e per ogni anno l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi (prestazioni professionali) e forniture.

ALTRI CONTENUTI – Anticorruzione, accessibilità e accesso civico

Dati inerenti alla nomina del RPCT (Art. 43); Relazione del RPCT (art. 1, c. 14. L. 190/2012); Obiettivi di accessibilità (Art. 9, co. 7. D.l 179/2012); Accesso civico (Art. 5)

La sottosezione contiene le delibere del Consiglio dell'Ordine inerente alla nomina del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza.

Vengono, inoltre, pubblicate annualmente le relazioni dell'RPCT e i relativi PTPCT o gli aggiornamenti annuali.

Viene successivamente data evidenza del link di collegamento al sito istituzionale dell'AGID nella cui piattaforma viene elaborata la procedura inerente agli obiettivi di accessibilità

Infine si dà evidenza di quanto attiene al settore dell'accesso civico, generalizzato e agli atti amministrativi: viene pubblicato il regolamento e il tariffario per l'accesso agli atti amministrativi nonché l'elenco delle richieste di accessi civico e generalizzato nonché delle istanze di accesso agli atti amministrativi.

18. Procedimento di elaborazione e adozione del programma

18.1. Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2025 – 2027 ed in linea con i piani precedenti, che può essere così sintetizzato: *“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”*

Gli obiettivi operativi sono:

- 1. Individuare e pubblicare “dati ulteriori”.** Si tratta di dati scelti dall'Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.
- 2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.** Come già accennato, si è previsto di inserire negli obiettivi di miglioramento del 2024 la progettazione di una sorta di



mappatura delle informazioni da pubblicare con relativa indicazione della tempistica e del referente incaricato.

3. Progettare un efficiente sistema di accesso generalizzato.

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l'ANAC suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

Su proposta del RPCT il Consiglio nel 2018 ha deliberato l'adozione di un **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO**, il quale dovrà essere eventualmente oggetto di verifica per attestarne la necessità di aggiornamento in ottica GDPR o di altro.

18.2. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, sono stati consultati i Consiglieri e il personale dipendente che hanno potuto prendere visione della bozza.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

18.3. Categorie di dati e informazioni da pubblicare

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente" ai fini della predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

Tabella

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria Generale	15 giorni dall'approvazione



Organizzazione	Articolazione degli uffici	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento
	Telefono e posta elettronica		entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
	Consiglio in carica e precedenti consigli	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Personale	Personale a tempo indeterminato e determinato Tassi di assenza (incluso nel conto del personale – SICO)	Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso, bandi di gara e contratti	Bandi di concorso e selezioni	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 5 giorni dell'approvazione
	Bandi di gara (se applicabile)	Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoriere – Ufficio Amministrativo	entro 10 giorni dall'approvazione
Pagamenti dell'amministrazione, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio amministrativo	entro il 31 gennaio



economici	Elenco sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
Altri Contenuti	PTPCT	RPCT	31 gennaio

19. Iniziative di comunicazione del programma triennale

19.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i relativi contenuti ai componenti della struttura operativa evidenziando i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

19.2. Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato, la sezione della trasparenza è integrata nel Piano dell'anticorruzione e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

20. Accesso Civico e accesso generalizzato

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.
- Il D.lgs. n. 97/2016, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".
- l'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTE INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL



D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “ACCESSO GENERALIZZATO”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.

L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di



cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5 -bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali
- b) libertà e segretezza della corrispondenza
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT.

Nel corso dell'anno 2018 l'Ordine degli Avvocati di Monza si è dotato di un regolamento unitario sull'esercizio del diritto di accesso.

<https://ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/corruzione/REGOLAMENTO%20ACCESSO%20ATTI.pdf>

Si informa che non è stata attivata un'apposita casella email dedicata alle richieste di accesso civico e di accesso generalizzato, in quanto si è ritenuta bastevole alla funzione la casella istituzionale info@ordineavvocatimonza.it o all'indirizzo pec: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it.



21. Attestazione

Si attesta che il presente Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed Integrità è stato redatto nella forma di bozza dal sottoscritto Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 01/03/2023. Viene sottoposto all'attenzione del Consiglio in data 15/01/2025 per poterlo rendere accessibile, previa delibera del Consiglio, ai soggetti coinvolti e interessati, affinché questi possano presentare osservazioni e richieste di chiarimento in vista della delibera di approvazione nella forma definitiva nella seduta di Consiglio del 22/01/2025

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- ✓ Da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- ✓ Da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- ✓ Da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni e mutamenti dell'organizzazione.

Monza, 14/01/2025

Firma del Responsabile
Dr Marco Orlandi